



STILL S.p.A.

Sede Legale: Viale De Gasperi 7 - 20020 Lainate (MI)

Capitale sociale Euro 21.550.000

n. iscrizione R.I. - C.F. 01296940214

P.IVA IT11543160151

REA di Milano 1351064

Soggetta a direzione e coordinamento di STILL GmbH

MODELLO

DI

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modificazioni, concernente la
"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

- [approvato dal Consiglio di Amministrazione di STILL S.p.A. \(all'epoca denominata OM Carrelli Elevatori S.p.A.\) nella riunione del 18 novembre 2013](#)
- [aggiornato nella riunione dell'8 luglio 2016](#)
- [aggiornato nella riunione del 17 ottobre 2017](#)
- [aggiornato dall'Amministratore Delegato il 17.04.2018](#)
- [aggiornato nella riunione del Consiglio di Amministrazione di STILL S.p.A. del 31.01.2019](#)

INDICE

PARTE GENERALE	pag. 9
1. <u>Il decreto legislativo 231/2001 - soggetti, fattispecie criminose e sanzioni</u>	pag. 10
1.1. Responsabilità diretta della società per alcune tipologie di reato	pag. 10
1.2. I <i>reati-presupposto</i>	pag. 11
1.3. Le sanzioni	pag. 12
2. <u>Esonero da responsabilità</u>	pag. 13
2.1. Condizioni perché la società possa essere esonerata da responsabilità	pag. 13
2.2. Il modello di organizzazione gestione e controllo	pag. 14
3. <u>La costruzione del modello</u>	pag. 15
3.1. Struttura del Modello	pag. 15
3.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori	pag. 15
3.3. Regole per l'approvazione del Modello e dei protocolli/procedure, e per il loro aggiornamento	pag. 16
4. <u>I processi sensibili in STILL S.p.A.</u>	pag. 16
4.1. Mappatura dei rischi	pag. 16
4.2. I Processi sensibili rilevanti individuati	pag. 17
5. <u>Organismo di Vigilanza</u>	pag. 20
5.1. Istituzione e requisiti per la nomina	pag. 21
5.2. Nomina, durata, sostituzione, compenso e dotazione finanziaria	pag. 21
5.3. Decadenza e revoca	pag. 21
5.4. Compiti	pag. 23
5.5. Attività e <i>reporting</i>	pag. 23
5.6. Verifiche periodiche	pag. 23
5.7. Flussi informativi e conservazione delle informazioni	pag. 26
5.8. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	

6. <u>Informazione e formazione</u>	pag. 26
6.1. Comunicazione	pag. 26
6.2. Formazione	pag. 27
7. <u>Sistema disciplinare</u>	pag. 28
-	pag. 28
7.1. Principi generali	pag. 28
-	pag. 29
7.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati	pag. 29
7.3. Misure nei confronti dei dirigenti	pag. 29
7.4. Misure nei confronti degli amministratori	pag. 29
7.5. Misure nei confronti dei componenti del collegio sindacale	pag. 29
-	
7.6. Misure nei confronti di consulenti e <i>partner</i> /fornitori	
8. <u>Il sistema di deleghe e procure</u>	pag. 30
9. <u>Certificazione di qualità</u>	pag. 30
9.1. Certificazione di qualità	pag. 30
9.2. Conservazione documenti	pag. 30
10. <u>Flessibilità del modello</u>	pag. 30
11. <u>Parti speciali</u>	pag. 31
-	pag. 31
11.1. Finalità delle Parti Speciali	pag. 31
11.2. Contenuti delle Parti Speciali	
<u>PARTE SPECIALE PRIMA</u>	
Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24 D.lgs. n. 231/2001)	pag. 32
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Prima	pag. 33
-	
2. Le fattispecie di <i>reati-presupposto</i> riconducibili alla tipologia dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 33
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 33

2.2. Processi Sensibili	pag. 34
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 35
2.4. Procedure specifiche	pag. 36
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 37
-	pag. 37
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 37
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	pag. 37
-	
<u>PARTE SPECIALE SECONDA</u>	
Reati informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. n. 231/2001)	pag. 38
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Seconda	pag. 39
2. Le fattispecie di <i>reati-presupposto</i> riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 39
-	pag. 39
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 41
2.2. Processi sensibili	pag. 42
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 42
2.4. Procedure specifiche	pag. 45
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 45
-	pag. 45
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 45
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	
-	
<u>PARTE SPECIALE TERZA</u>	
<i>Reati-presupposto</i> nei confronti della Pubblica Amministrazione (art.25 D.lgs. n. 231/2001)	pag. 46
-	pag. 47
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Terza	
2. Le fattispecie di <i>reati-presupposto</i> riconducibili alla tipologia dei reati nei confronti della pubblica amministrazione (P.A.), ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 47
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 47
2.2. Processi sensibili	pag. 49
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 50
2.4. Procedure specifiche	pag. 51
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 52
-	pag. 52
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 53
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	

<u>PARTE SPECIALE QUARTA</u>	
<i>Reati-presupposto</i> di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001)	pag. 54
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Quarta	pag. 55
2. Le fattispecie di <i>reati-presupposto</i> riconducibili alla tipologia dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 55
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 55
2.2. Processi sensibili	pag. 55
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 56
2.4. Procedure specifiche	pag. 56
3. I controlli dell'ODV	pag. 57
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 58
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	pag. 57
<u>PARTE SPECIALE QUINTA</u>	
Reati societari (art.25-ter D.lgs. n. 231/2001)	pag. 58
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Quinta	pag. 59
2. Le fattispecie di <i>reati-presupposto</i> riconducibili alla tipologia dei reati societari, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 59
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 59
2.2. Processi sensibili	pag. 64
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 65
2.4. Procedure specifiche	pag. 67
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 71
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 71
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	pag. 71
<u>PARTE SPECIALE SESTA</u>	
Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001)	pag. 72
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Sesta	pag. 73
2. Le fattispecie di <i>reati-presupposto</i> riconducibili alla tipologia dei reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 73

2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 73
2.2. Processi sensibili	pag. 74
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 75
2.4. Procedure specifiche	pag. 75
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 76
-	pag. 76
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 76
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	pag. 76
-	
<u>PARTE SPECIALE SETTIMA</u>	
<i>Reati-presupposto</i> di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art.25-septies D.lgs. n. 231/2001)	pag. 77
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Settima	pag. 78
2. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 78
-	pag. 78
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 79
2.2. Processi sensibili	pag. 80
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 83
2.4. Procedure specifiche	pag. 88
2.5. Garanzia del produttore e istruzioni per l'utilizzo dei prodotti	pag. 88
2.6. Segnalazione di nuovi rischi	pag. 88
-	pag. 89
2.7. Ricorso a servizi di terzi	pag. 89
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 89
-	pag. 89
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	
-	
<u>PARTE SPECIALE OTTAVA</u>	
Reati concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art.25-octies D.lgs. n. 231/2001)	pag. 90
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Ottava	pag. 91
2. Le fattispecie dei reati concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 91
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 91
2.2. Processi sensibili	pag. 93

2.3. Principi generali di comportamento	pag. 93
2.4. Procedure specifiche	pag. 94
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 94
-	pag. 94
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 94
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	pag. 94
-	
<u>PARTE SPECIALE NONA</u>	
<i>Reati-presupposto</i> concernenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies D.lgs. n. 231/2001)	pag. 96
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Nona	pag. 97
-	
2. Le fattispecie di <i>reati-presupposto</i> riconducibili alla tipologia dei reati concernenti la violazione del diritto d'autore, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 97
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 97
2.2. Processi sensibili	pag. 98
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 99
2.4. Procedure specifiche	pag. 99
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 101
-	pag. 101
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 101
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	pag. 101
-	
<u>PARTE SPECIALE DECIMA</u>	
<i>Reato-presupposto</i> di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)	pag. 102
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Decima	pag. 103
2. La fattispecie di <i>reati-presupposto</i> di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e i relativi processi sensibili.....	pag. 103
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 103
2.2. Processi sensibili	pag. 103
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 103
2.4. Procedure specifiche	pag. 104
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 104
-	pag. 104
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 104
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	pag. 104
-	

<u>PARTE SPECIALE UNDICESIMA</u>	
Reati ambientali (art. 25-<i>decies</i> D.lgs. n. 231/2001)	pag. 105
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Undicesima	pag. 106
2. Le fattispecie di <i>reati-presupposto</i> riconducibili ai reati ambientali, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 106
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 106
2.2. Processi sensibili	pag. 110
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 111
2.4. Procedure specifiche	pag. 112
2.5. Ricorso a servizi o forniture di terzi	pag. 113
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 114
-	pag. 114
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 114
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	pag. 114
-	
<u>PARTE SPECIALE DODICESIMA</u>	
Reati concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge; in particolare: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-<i>duodecies</i>); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-<i>quinquies</i>)	pag. 115
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Dodicesima	pag. 116
2. Le fattispecie di <i>reato-presupposto</i> di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili	pag. 116
-	pag. 116
2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 117
2.2. Processi sensibili	pag. 117
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 118
2.4. Procedure specifiche	pag. 119
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 119
-	pag. 119
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 119
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	
-	
<u>PARTE SPECIALE TREDICESIMA</u>	
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 D.lgs. n. 231/2001)	pag. 120
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Tredicesima	pag. 121
2. La fattispecie del <i>reato-presupposto</i> di vendita di prodotti industriali con segni mendaci	pag. 121
-	

2.1. <i>Reati-presupposto</i>	pag. 121
2.2. Processi sensibili	pag. 123
2.3. Principi generali di comportamento	pag. 123
2.4. Procedure specifiche	pag. 124
3. I controlli dell'O.D.V.	pag. 124
-	pag. 124
3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	pag. 125
3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	
-	
<u>ALLEGATI</u>	pag. 126
Allegato "A" D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato « <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i> », nel testo vigente alla data di aggiornamento del Modello.	
Allegato "B" Catalogo sintetico dei <i>reati-presupposto</i> aggiornato alla data di aggiornamento del Modello.	
Allegato "C" Codice Etico , vigente alla data di aggiornamento del Modello.	



PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 231/2001 - soggetti, fattispecie criminose e sanzioni

1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità diretta a carico delle società (e degli enti in genere) per alcuni reati (c.d. *reati-presupposto*) commessi da

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. *soggetti apicali*);
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *soggetti sottoposti alla direzione altrui*).

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità alla società richiede quale presupposto essenziale che il *reato-presupposto* sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa ⁽¹⁾. L'accertamento della responsabilità della società comporta l'irrogazione a carico della stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

Nel determinare la fonte della responsabilità da reato degli enti collettivi la Corte di Cassazione fa riferimento alla cosiddetta "*colpa di organizzazione*". Vale a dire che il rapporto fra la persona giuridica (società) e l'illecito commesso dal singolo – che fonda la responsabilità della prima – non si giustifica solo in relazione al fatto che la persona fisica ha commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per l'ente, ma anche con il fatto che l'illecito sia ricollegabile ad un comportamento (difetto gestionale) dell'ente: in sostanza, anche in relazione alla persona giuridica si vuole (e si deve) rinvenire una certa qual forma di colpevolezza, potendo l'ente essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso da determinate persone fisiche solo quando alcune lacune e manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose ⁽²⁾.

⁽¹⁾ L'interesse ha un'indole soggettiva: si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (vedasi *Cass., V Sez. Penale, sentenza n. 40380 del 2012*).

Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (vedasi *Cass., II Sez. Penale, sentenza n. 3615 del 2005*).

⁽²⁾ I profili della "colpa di organizzazione" sono strutturati diversamente a seconda della tipologia di soggetti che hanno commesso il reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ovvero a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto, poiché in questi due casi sono diversi i tipi di cautele che l'ente deve adottare per evitare ogni conseguenza sanzionatoria:

- nell'ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi - mediante l'adozione di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione - di modo che la commissione del reato è stata possibile solo grazie ad una elusione fraudolenta di tali meccanismi di prevenzione;
- nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, escludendosi comunque l'esistenza di tale deficit di organizzazione se, prima della commissione del delitto, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da compiersi *ex ante* ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La responsabilità della società si configura anche per i reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Infine, la responsabilità si estende anche ai delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231/2001).

Il testo del D.lgs. 231/2001, aggiornato con le modifiche succedutesi nel tempo alla data odierna, è Allegato *sub "A"* ⁽³⁾. In prosieguo i numeri di articoli di legge senza indicazione del provvedimento normativo a cui ineriscono si intendono riferiti al D.lgs. 231/2001.

1.2. I reati-presupposto

I reati-presupposto appartengono alle seguenti categorie:

- 1.2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- 1.2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- 1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- 1.2.4. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 25);
- 1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- 1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- 1.2.7. Reati societari (art. 25-*ter*);
- 1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- 1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1);
- 1.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- 1.2.11. Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- 1.2.12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- 1.2.13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (articolo 25-*octies*);
- 1.2.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- 1.2.15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- 1.2.16. Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- 1.2.17. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*).

⁽³⁾ Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, contemplava in origine solo alcuni dei reati attualmente previsti. Il Decreto è stato successivamente modificato e integrato con l'inclusione di ulteriori reati, con i seguenti provvedimenti legislativi: Legge 23 novembre 2001 n. 409, D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, Legge 14 gennaio 2003 n. 7, Decreto Ministeriale 26 Giugno 2003 n. 201, Legge 11 Agosto 2003 n. 228, Legge 18 aprile 2005 n. 62, D.L. 27 luglio 2005 n.144 convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155, Legge 28 dicembre 2005 n. 262, Legge 9 gennaio 2006 n. 7, Legge del 6 febbraio 2006 n. 38, Legge 16 marzo 2006 n. 146, Legge 3 agosto 2007 n. 123, D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, Legge 18 marzo 2008 n. 48, Legge 9 aprile 2008 n. 81, Legge 15 luglio 2009 n. 94, Legge 23 luglio 2009 n. 99, D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, D.lgs. 16 luglio 2012 n.109, Legge 6 novembre 2012, n. 190, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, Legge 15 dicembre 2014 n. 186, Legge 22 maggio 2015, n. 68, Legge 27 maggio 2015 n. 69, Legge 29 ottobre 2016 n. 199, D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

In prosieguo con il termine "D.lgs. 231/2001" o "Decreto" si intenderà il decreto originario come modificato nel tempo.

I singoli *reati-presupposto* sono elencati in dettaglio nell'Allegato sub "B" ("*Catalogo dei Reati*").

1.3. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto (art. 9) a carico della società si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.3.1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)

In caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente la sanzione pecuniaria è sempre applicata; le sanzioni pecuniarie vengono quantificate con il sistema delle quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000; il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

La commisurazione della sanzione pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice: il numero delle quote è determinato «... *tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione....*» (4).

1.3.2. Sanzioni interdittive (art. 13 - 14)

Le sanzioni interdittive, indicate dalla legge in via tassativa, sono:

- a) interdizione, nei casi estremi, dall'esercizio dell'attività,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; eventuale revoca di quelli già concessi,
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate solo ove siano espressamente previste in relazione a specifici *reati-presupposto* (principio di legalità), e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso
- da soggetto in posizione apicale, ovvero

(4) In taluni casi la sanzione pecuniaria è ridotta. L'art. 12 infatti dispone che:

«1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.»

- da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- gli illeciti siano reiterati.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge detta i criteri per la loro scelta ⁽⁵⁾.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1 (citato in nota 4).

1.3.3. Confisca (art. 19)

L'ultimo comma dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato, confisca che può essere disposta anche nella forma per equivalente.

1.3.4. Pubblicazione della sentenza (art. 18)

Viene disposta a discrezione del Giudice, e effettuata a spese della società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della società.

2. Esonero da responsabilità

2.1. **Condizioni perché la società possa essere esonerata da responsabilità**

L'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 prevede che la società o ente possa beneficiare di esonero da responsabilità qualora la società o ente stesso dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Inoltre, la società o ente non risponde se i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse *esclusivo* proprio o di terzi.

⁽⁵⁾ L'art. 14 dispone che

«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.»

2.2. Il modello di organizzazione gestione e controllo

2.2.1. STILL S.p.A. (appresso per brevità indicata anche semplicemente come la “**Società**”) ha pertanto adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di cui al presente documento) (di seguito per brevità indicato come il “**Modello**”) ai fini della prevenzione della commissione di alcune specifiche tipologie di *reati-presupposto* previste dal D.lgs. 231/2001 da parte dei soggetti apicali, e degli altri soggetti di cui al precedente par. 1.1., il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell’attività aziendale.

2.2.2. La Società si è altresì dotata di un **Codice Etico**, parte integrante del Modello e allegato *sub “C”*, che contiene, fra l’altro, principi di comportamento tali da determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la piena consapevolezza che la commissione di illeciti passibili di sanzione è fortemente censurata dalla Società e comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari (o di altro tipo per i non dipendenti).

2.2.3. Il Modello, oltre che dal Codice Etico, è integrato dai “**Protocolli**” (comprensivi di “**Procedure**” e “**Prassi**”) relativi ai Processi Sensibili (come appresso definiti), sia preesistenti sia volta per volta adottati dagli amministratori esecutivi della Società: i Protocolli costituiscono anch’essi in ogni caso parte integrante del Modello ⁽⁶⁾.

La Società, inoltre, ha istituito l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello e dei Protocolli nonché di promuoverne l’aggiornamento.

2.2.4. Il Modello adottato da STILL S.p.A. è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi forniti dalle «*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001*» suggerite da Confindustria.

Il Modello e i Protocolli configurano un sistema strutturato ed organico di regole, procedure e attività di controllo volto a prevenire la commissione dei *reati-presupposto* e a incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di STILL S.p.A. (all’epoca denominata OM Carrelli Elevatori S.p.A.) con deliberazione dell’8 luglio 2016.

I Protocolli sono stati e saranno emanati dagli amministratori esecutivi della Società, sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporli all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello sarà suscettibile di modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con le quali è stato approvato.

2.2.5. La Società, inoltre, ha istituito l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) con il compito di vigilare sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello e dei Protocolli nonché di promuoverne l’aggiornamento.

2.2.6. Il Collegio Sindacale di STILL S.p.A. prende atto del Modello, formalizzando il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo riguarda.

Il Collegio Sindacale, per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e per l’affinità professionale, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell’Organismo di

⁽⁶⁾ In prosieguo, ogniqualvolta si menzionerà il Modello, si indenterà pertanto l’insieme del presente documento (allegati e Codice Etico compresi) e dei Protocolli/Procedure.

Vigilanza, oltre che degli organi e delle funzioni di controllo interno. Il Collegio pertanto deve essere sempre informato dell'eventuale (contestazione di) commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nonché di eventuali carenze del Modello. Il Collegio Sindacale deve a sua volta tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza delle eventuali violazioni del Modello, anche solo tentate, di cui venisse a conoscenza nell'ambito del proprio mandato.

3. La costruzione del modello

3.1. Struttura del Modello

Il Modello è costituito da una parte generale e da 12 (dodici) Parti Speciali, una per ciascuna categoria di *reati-presupposto* il rischio di commissione dei quali, dalle analisi compiute, è ritenuto concretamente riscontrabile e rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

3.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori

Scopo del Modello, integrato con i Protocolli, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di *governance* - con adozione di procedure ed attività di controllo (preventive ed *ex post*) - che abbia come obiettivo la prevenzione e gestione dei rischi di commissione dei *reati-presupposto*, efficace ed effettivo in relazione alle disposizioni del D.lgs. 231/2001.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti (componenti degli organi sociali, dipendenti, *partner* a vario titolo, ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale (o in taluni casi illecito amministrativo) la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di STILL S.p.A. anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dal Modello stesso e dal CCNL di riferimento.

I punti qualificanti del Modello sono:

- l'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione dei *reati-presupposto* e la formalizzazione di procedure aziendali tali da regolamentare lo svolgimento di tali attività;
- l'assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- la tracciabilità delle decisioni e della documentazione concernenti le operazioni aziendali effettuate nell'ambito dei processi sensibili;
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomia e indipendenza operativa, e di adeguate risorse, umane e finanziarie, per l'assolvimento dei compiti

- ad esso assegnati dalla legge;
- lo svolgimento degli opportuni controlli;
 - l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello;
 - la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

3.3. Regole per l'approvazione del Modello e dei protocolli/procedure, e per il loro aggiornamento

3.3.1. Il Modello - in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. 231/2001 - è un «atto di emanazione dell'organo dirigente» e, in quanto tale, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Parimenti dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali (quali mutamenti organizzativi o del perimetro di attività) ovvero per mutamenti normativi ovvero a seguito di intervenute violazioni del Modello.

3.3.2. L'adozione di nuovi protocolli/procedure, nonché la modifica e abrogazione dei protocolli/procedure esistenti è di pertinenza dei vertici operativi della Società (Amministratori Delegati), nell'ambito delle rispettive deleghe.

3.3.3. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello (integrato dai Protocolli/Procedure), di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo, nonché di promuoverne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti di normativa e di attività aziendale che dovessero sopravvenire, formulando eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione.

4. Processi sensibili in STILL S.P.A.

4.1. Mappatura dei rischi

4.1.1. La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività appresso elencate, anche attraverso società o enti di partecipazione:

«A) L'esercizio di attività di studio e progettazione, di produzione, di commercializzazione (anche attraverso la vendita dell'usato e la permuta) e di noleggio di:

- carrelli elevatori, normali e speciali, e altri mezzi o sistemi semoventi o per impianti fissi, atti alla movimentazione di materiali e merci;
- veicoli termici ed elettrici a batteria per applicazioni commerciali, industriali, destinati al trasporto di persone, materiali, merci e promiscuo;
- dei relativi gruppi, sottogruppi, attrezzature normali e/o speciali, componenti specifici e/o complementari, ricambi, accessori;
- beni connessi o funzionali alla movimentazione delle merci.

B) La prestazione di servizi di assistenza e manutenzione, presso i clienti, di carrelli elevatori e altri mezzi di movimentazione.

C) La ricerca e la programmazione per l'organizzazione aziendale in tutte le sue forme nel settore dei gas tecnici e medicinali, e la prestazione di servizi tecnici di ricerca di mercato e servizi vari connessi allo sviluppo commerciale, anche internazionale, in tale settore, con esclusione specifica dello svolgimento di qualsiasi attività professionale.

D) La prestazione di servizi amministrativi, contabili, finanziari e di elaborazione dati per società italiane ed estere.» ⁽⁷⁾

L'attività effettivamente svolta è attualmente (i.e. al momento dell'approvazione del presente documento) strutturata in due macro-aree operative, Commerciale e Stabilimento, ciascuna affidata alla responsabilità di un amministratore delegato. A queste vanno aggiunte le attività delle strutture centrali ⁽⁸⁾: *Finance, Corporate and Legal Affairs, IT, Human Resources*.

All'interno della struttura le singole funzioni riportano funzionalmente alla casa madre tedesca.

LA Società opera anche attraverso Filiali, attualmente in numero di sei, ubicate nel territorio italiano.

4.1.2. Allo stato la Società non è quotata in borsa o in altri mercati regolamentati; tuttavia fa parte di un gruppo ("KION Group") la cui Capogruppo KION GROUP AG è quotata presso la Borsa Valori di Francoforte.

4.1.3. La mappatura delle attività della Società da ritenersi a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è presente il rischio rilevante di commissione dei *reati-presupposto*, ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili, come *infra* definiti al par. 4.2.

Tale mappatura è stata effettuata attraverso:

- a) l'analisi dell'attività aziendale, anche mediante colloqui con gli Amministratori Esecutivi e il management;
- b) l'individuazione delle tipologie di *reati-presupposto* nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- c) l'individuazione dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali *reati-presupposto* potrebbero essere commessi (appresso anche "**Processi Sensibili**") e il concreto livello di rischio di accadimento;
- d) l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti e a interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture;
- e) l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare ("*gap analysis*").

4.2. I Processi Sensibili rilevanti individuati

Nell'attività sociale sono stati individuati i processi sensibili appresso indicati.

⁽⁷⁾ Per il conseguimento e nell'ambito della finalità sopra dette l'oggetto sociale prevede altresì che la Società possa compiere operazioni sostanzialmente di qualsiasi natura, nonché assumere o dismettere partecipazioni in società o imprese aventi oggetto affine o collegato, il tutto con esclusione delle attività riservate a iscritti ad albi professionali o comunque vietate per legge.

⁽⁸⁾ Considerata l'appartenenza della Società ad un gruppo internazionale si riporta l'indicazione di talune delle funzioni in lingua inglese.

- 4.2.1. Processi sensibili in relazione ai *"reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"* (Art. 24).

I rischi di commissione dei reati in questione sono stati ritenuti sostanzialmente minimi in quanto la Società allo stato non richiede sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Tuttavia, poiché ciò potrebbe verificarsi in futuro, le persone intervistate ravvisano l'opportunità di prevedere comunque una disciplina degli eventuali processi.

- 4.2.2. Processi Sensibili in relazione ai *"reati informatici e trattamento illecito di dati"* (art. 24-bis).

Per quanto attiene i reati informatici, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; predisposizione di documenti informativi; trattamento dati con riferimento alla normativa in materia di tutela della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

- 4.2.3. Processi Sensibili in relazione ai *"reati nei confronti della Pubblica Amministrazione"* (art. 25).

I soggetti intervistati confermano che la commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (**P.A.**) presenta un rischio rilevante con riferimento a pressoché tutti i *reati-presupposto* previsti dalla legge.

I Processi Sensibili rilevanti si riferiscono principalmente a: partecipazione a gare; domande in genere volte ad ottenere licenze, permessi, autorizzazioni, e concessioni; rapporti con uffici ministeriali, regionali, provinciali, comunali, e uffici della P.A. in genere (a titolo meramente esemplificativo: Agenzia delle Entrate, GDF, enti previdenziali, ASL, Agenzia delle Dogane, Vigili del Fuoco, ecc.); assunzioni obbligatorie; attività concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro e la tutela dell'ambiente; ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la P.A. per conto della Società. Tutto quanto sopra anche nell'ambito delle attività ispettive della Pubblica Amministrazione.

- 4.2.4. Processi sensibili in relazione ai *"reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"* (art. 25-bis).

È stato rilevato, con bassa rilevanza, il rischio di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni con riferimento alle attività di sviluppo prodotti che potrebbero coinvolgere l'utilizzo di brevetti di terzi.

- 4.2.5. Processi Sensibili in relazione ai *"reati societari"* (art. 25-ter).

Per quanto attiene i reati societari, i Processi Sensibili rilevanti sono relativi principalmente alla predisposizione delle comunicazioni sociali, siano esse obbligatorie per legge o di natura volontaria, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilanci, relazioni sulla gestione, prospetti, ecc.), nonché alla comunicazione del conflitto di interessi, alle operazioni sul capitale, alla distribuzione di utili, alle operazioni di fusione o scissione, ai riassetti di natura organizzativa.

Inoltre, sono ravvisabili i rischi di commissione dei reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione fra privati, con riferimento principalmente alle attività commerciali della Società, ma anche con riferimento ai soggetti terzi incaricati dalla Società di svolgere determinate prestazioni di servizi.

4.2.6. Processi Sensibili in relazione agli "abusi di mercato" (art. 25-sexies).

Per quanto riguarda strettamente l'attività della Società, non quotata, il rischio di abusi di mercato può considerarsi sostanzialmente teorico.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la società controllante è quotata presso la Borsa Valori di Francoforte, è stata ravvisata l'opportunità di implementare una procedura che regolamenti la modalità di trattamento e gestione delle informazioni privilegiate che riprenda le procedure di Gruppo.

4.2.7. Processi Sensibili in relazione ai "reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).

Per quanto attiene i reati commessi con violazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: (i) attività dello stabilimento nonché attività di manutenzione e riparazione dei prodotti (carrelli elevatori), (ii) operatività dei prodotti presso terzi a qualsiasi titolo, sia ove gestiti dalla Società, sia ove ceduti a terzi con trasferimento della proprietà o in locazione/comodato (responsabilità del produttore e per eventuale manutenzione), (iii) rischi ambientali interni, attività di ufficio generiche (con utilizzo di personal computer, videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici) e (iv) trasporti e utilizzo di automezzi aziendali.

4.2.8. Processi sensibili in relazione a reati-presupposto concernenti "ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" (art. 25-octies).

Per quanto attiene i reati reati-presupposto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, i Processi Sensibili rilevanti riguardano essenzialmente gli investimenti e gli acquisti e, per quanto concerne in particolare l'autoriciclaggio, gli adempimenti fiscali/tributari e la contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possa derivare la costituzione di fondi neri. Peraltro, considerate le procedure e prassi aziendali, il rischio è ritenuto di rilevanza non particolarmente significativa.

4.2.9. Processi Sensibili in relazione ai reati-presupposto concernenti "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (art.25-novies 231/2001).

Per quanto attiene i delitti in materia di diritti d'autore è ritenuto sussistere un rischio teorico di minima rilevanza connesso all'utilizzo di *software*.

4.2.10. Processi Sensibili in relazione al "reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies).

Per quanto attiene il delitto di cui trattasi è ritenuto sussistere un rischio teorico di minima rilevanza.

4.2.11. Processi Sensibili in relazione ai "reati ambientali" (art. 25-undecies).

I Processi Sensibili afferenti ai reati ambientali riguardano principalmente l'attività dello stabilimento, lo stoccaggio di carrelli, lo stoccaggio e smaltimento rifiuti pericolosi presso la Società e presso terzi, lo smaltimento delle batterie esauste, lo smaltimento di inchiostri e apparecchiature elettroniche.

4.2.12. Processi Sensibili in relazione a reati di impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge, con riferimento a: "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 25-quinquies con riferimento all'art. 603-bis c.p.) e "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 25-duodecies).

I Processi Sensibili relativi al reato di cui trattasi riguardano essenzialmente i contratti

di appalto di servizi nonché il ricorso ai servizi di agenzie interinali o di società cooperative dei cui servizi la Società vada ad avvalersi.

4.2.13. Processi Sensibili in relazione ai *delitti contro l'industria e il commercio* (Art. 25-bis 1)

L'unico processo sensibile ravvisabile afferisce al rischio del reato di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (art. 517 c.p.) e si manifesta nell'attività di acquisto di prodotti finiti ai fini di rivendita o noleggio a clienti.

4.2.14. Processi Sensibili in relazione agli altri *reati-presupposto*.

Per quanto attiene gli altri *reati-presupposto* non espressamente menzionati nei paragrafi che precedono, la Società ha riscontrato che nello svolgimento dell'attività sociale non sono ravvisabili rischi rilevanti di commissione degli stessi; verrà comunque svolta un'attività di monitoraggio costante.

4.2.15. In tutti i Processi Sensibili vanno rispettate le disposizioni delle parti speciali del Modello nonché il Codice Etico nel quale si afferma, fra l'altro, il principio generale di comportamento che chiunque operi per conto della Società deve agire - nella gestione degli affari e nei rapporti con i terzi - nel rispetto della normativa in vigore.

La violazione delle disposizioni del Modello e Codice Etico comporteranno l'irrogazione di sanzioni come in prosieguo specificato.

5. Organismo di Vigilanza

5.1. Istituzione e requisiti per la nomina

La Società, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs. 231/2001, istituisce l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) che ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi della società, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, comprensivo dei Protocolli e del Codice Etico, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è a struttura collegiale, composto da tre o più membri, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e gode di autonomia e indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dalla legge e dal Modello.

L'O.d.V. approva il regolamento per il proprio funzionamento.

Fermi i requisiti dell'autonomia e indipendenza, la maggioranza dei componenti dell'O.d.V. va individuato in soggetti che non siano legati da alcun rapporto di dipendenza con STILL S.p.A. o società da essa controllate.

I componenti dell'O.d.V. devono essere dotati di adeguata professionalità ed esperienza in materia aziendale, giuridica, contabile, fiscale, o in alcune di esse, nonché essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa di legge applicabile per i componenti del Collegio Sindacale.

Non può ricoprire la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. (⁹);

(⁹) Vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- gli amministratori non indipendenti, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società e delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

L'O.d.V. riporta direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'O.d.V., pertanto, nella loro qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

5.2. Nomina, durata, sostituzione, compenso e dotazione finanziaria

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società che ne stabilisce anche l'eventuale compenso.

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente una dotazione finanziaria, proposta dall'O.d.V. stesso, della quale l'O.d.V. può disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, salvo eventuali necessità urgenti che potranno essere definite dall'O.d.V. direttamente con un Amministratore Delegato o persona dallo stesso delegata.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di 3 (tre) anni dalla nomina e i suoi componenti possono essere in tutto o in parte rinominati.

I componenti dell'O.d.V., all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarano di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo 5.1, essendo tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

In caso di impedimento di uno o più componenti ad esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore a due mesi, l'O.d.V. ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione che procederà a una nuova nomina o, nel caso di O.d.V. collegiale, alla sostituzione dei componenti indisponibili.

5.3. Decadenza e revoca

La perdita dei requisiti per la nomina nell'O.d.V. costituisce motivo di decadenza dalla carica per i singoli componenti, ma non comporta la decadenza dell'intero O.d.V.

La revoca dell'O.d.V. o di singoli componenti può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione solo per giustificati motivi.

5.4. Compiti

5.4.1. All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello e dei Protocolli da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali organi sociali, dipendenti, consulenti e partner a vario titolo della Società);
- b) sull'effettività e adeguatezza del Modello e dei Protocolli, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati-presupposto;

c) sull'aggiornamento del Modello, e dei Protocolli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative e/o aziendali ovvero nel caso in cui vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni del Modello (cfr. art. 7 del Decreto).

5.4.2. Su un piano più specificamente operativo l'O.d.V., ferma la facoltà di disciplinare in via autonoma la propria attività, svolge comunque i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello e dei Protocolli; restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea").
- b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- c) coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- d) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello e dei Protocolli;
- e) effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. o tenute a sua disposizione;
- g) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello e nei Protocolli per le diverse tipologie di reato e di illecito amministrativo;
- h) riferire periodicamente agli organi sociali di STILL S.p.A. in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività ex D.lgs. 231/2001;
- i) segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio;
- j) tenere ogni opportuno contatto, anche ricevendo ed effettuando segnalazioni, con gli O.d.V., o (in mancanza di O.d.V.) con gli organi di controllo, delle società che controllano STILL S.p.A. o da quest'ultima controllate o con essa sottoposte a comune controllo.

Nell'espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell'O.d.V. ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale della Società, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'O.d.V. può avvalersi per lo svolgimento delle sue attività - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di qualsiasi struttura di STILL S.p.A. (o di società appartenenti al medesimo Gruppo ed in base ad accordi di servizio) ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, di consulenti esterni.

5.4.3. Le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando tuttavia che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del modello organizzativo.

5.5. Attività e Reporting

L'O.d.V. ha tre linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, verso gli Amministratori Delegati;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- una terza, di carattere eventuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'O.d.V. venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal Modello e/o dai Protocolli, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reato o di illecito amministrativo, o infine nel caso in cui l'O.d.V. ritenga necessario od opportuno che si proceda all'aggiornamento del Modello.

È cura dell'O.d.V. preparare periodicamente un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici. Degli incontri verrà redatto verbale e copia dei verbali verrà custodita dall'O.d.V. e dalle funzioni aziendali interessate.

5.6. Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello e sui Protocolli saranno svolte periodicamente secondo le cadenze che l'O.d.V. riterrà opportuno fissare (Piano annuale delle verifiche), ovvero anche al di fuori di quanto programmato.

L'O.d.V. potrà effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero altre attività di controllo che ritenga necessarie od opportune.

5.7. Flussi informativi e conservazione delle informazioni

5.7.1. Flussi di comunicazioni da parte dell'O.d.V.

L'O.d.V.:

- a) è tenuto a operare con continuità d'azione, da assicurarsi anche attraverso un costante coordinamento tra l'O.d.V. e gli amministratori esecutivi (o soggetti da essa delegati) e l'instaurazione di adeguati flussi informativi dalla Società all'O.d.V. e viceversa, ferme restando le prescrizioni del Modello;
- b) formula proposte di aggiornamento del Modello nelle ipotesi in cui si rendano necessarie o opportune correzioni, integrazioni, adeguamenti del Modello stesso in relazione a (i) mutamenti del quadro legislativo, (ii) cambiamenti del contesto aziendale (concernenti ad es. il tipo della società, l'organizzazione aziendale, il perimetro di attività, le modalità di produzione), (iii) intervenute violazioni del modello;
- c) invia in caso di necessità e/o urgenza comunicazioni "ad hoc" agli Amministratori Delegati;
- d) comunica agli organi sociali le violazioni del Modello che dovessero essere realizzate da componenti di detti organi.

5.7.2. Flussi di comunicazioni da parte della Società

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e dei Protocolli la Società è tenuta ad attuare nei confronti dell'O.d.V., in modo tempestivo, flussi informativi aventi ad oggetto tutti i fatti, informazioni, documenti e dati che devono essere portati a conoscenza dello stesso O.d.V. secondo quanto stabilito dal Modello in ogni sua parte, ivi incluso quanto previsto dalle singole procedure.

In particolare:

- a) gli organi sociali devono informare l'O.d.V. di ogni evento, fatto, situazione rilevante in funzione dell'osservanza e del funzionamento del Modello, ivi compresi gli esiti di eventuali *audit* e verifiche eseguiti su indicazione della società capogruppo;
- b) devono essere comunicati all'O.d.V. i mutamenti della struttura organizzativa, ivi comprese le deleghe di poteri/rilascio procure;
- c) devono essere comunicati all'O.d.V. l'ampliamento o la diminuzione del perimetro di attività o l'eventuale intrapresa di nuove attività;
- d) deve essere data all'O.d.V. immediata informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o commissione di fattispecie di *reati-presupposto*, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- e) deve essere data tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza dei seguenti fatti:
 - (i) richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i *reati-presupposto* previsti dal D.lgs. 231/2001, ovvero per i procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-*quinquies* del D.lgs. 58/1998;
 - (ii) provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i *reati-presupposto* di cui al D.lgs. 231/2001, ovvero per i procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-*quinquies* del D.lgs. 58/1998;
 - (iii) rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
 - (iv) notizie relative ad eventuali violazioni alle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello e/o dai Protocolli.

5.7.3. Coloro che effettuano comunicazioni all'O.d.V. in funzione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, co. 2, lett. d) del D.lgs. 231/2001 non possono subire alcuna conseguenza negativa in dipendenza di tale comportamento, che costituisce l'adempimento di un obbligo normativo, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato che il soggetto, che ha effettuato la comunicazione, fosse in quel momento consapevole della falsità o della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'O.d.V.

- 5.7.4. È inoltre cura di tutte le funzioni aziendali fornire periodica informativa all'O.d.V., relativamente, ad esempio, a:
- a) richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - b) appalti dei quali STILL S.p.A. sia risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;
 - c) notizie e documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
 - d) il sistema di deleghe della Società;
 - e) indicatori di anomalia relativi al controllo di gestione, all'amministrazione e alle attività di tesoreria;
 - f) documentazione inerente il progetto di bilancio;
 - g) operazioni inerenti il capitale sociale;
 - h) operazioni straordinarie, quali ad esempio fusioni, scissioni, scorpori;
 - i) criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate;
 - j) documentazione relativa all'identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - k) risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche specifiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;
 - l) il verificarsi di incidenti occorsi a dipendenti, collaboratori o altri soggetti presenti, anche occasionalmente, negli stabilimenti, depositi, uffici, unità locali o altri luoghi ove la Società svolga la propria attività.
- 5.7.5. Restano in ogni caso fermi tutti gli altri obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V. previsti dalle Procedure o che fossero richiesti dall'O.d.V.
- 5.7.6. L'O.d.V. può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga necessario o opportuno, sia in relazione all'attuazione del Modello sia con riferimento a situazioni specifiche e/o a violazioni del Modello.
- A sua volta, l'O.d.V. potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relativi al funzionamento e all'attuazione del Modello.
- 5.7.7. Le diverse funzioni aziendali mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'O.d.V., come previsto anche dai Protocolli e dalle prassi operative in essere.
- L'O.d.V. può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.
- 5.7.8. Degli incontri dell'O.d.V. con i soggetti ed organi sopra indicati sarà redatto verbale. I verbali saranno custoditi dalla Società, con copia all'O.d.V.
- 5.7.9. Le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'O.d.V. nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'O.d.V. stesso, mantenendo la dovuta riservatezza sui documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

5.8. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

5.8.1. Chiunque può inviare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza scegliendo tra i seguenti canali di comunicazione riservati:

- a) invio di una e-mail all'indirizzo (riservato all'Organismo di Vigilanza e non accessibile a terzi):

organismo.vigilanza@pec.still.it ⁽¹⁰⁾

- b) invio di una lettera, con apposizione sulla busta della dicitura "Personale e Strettamente Riservata", a uno dei seguenti indirizzi:

- Organismo di Vigilanza di STILL S.p.A.
alla c.a. del Presidente
Via A. De Gasperi, 7
20020 Lainate (MI)
- Organismo di Vigilanza di STILL S.p.A.
c/o Avv. Crescenzo Pulitanò – Presidente dell'Organismo
Via Monte di Pietà 15
20121 Milano

5.8.2. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

5.8.3. Tutte le segnalazioni saranno gestite secondo criteri atti ad assicurare la massima riservatezza, sia al momento del ricevimento, sia nelle fasi dei successivi approfondimenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo quanto si rendesse necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle segnalazioni e fermi restando gli obblighi di rendere informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità.

5.8.4. L'O.d.V. valuta le segnalazioni pervenute e, qualora lo ritenga opportuno, avvia le indagini del caso, anche convocando - ove noto - il presunto autore della violazione.

5.8.5. Coloro che effettuano comunicazioni all'O.d.V. in funzione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, co. 2, lett. d) del D.lgs. 231/2001 non possono subire alcuna conseguenza negativa in dipendenza di tale comportamento, che costituisce l'adempimento di un obbligo normativo, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato che il soggetto che ha effettuato la comunicazione fosse in quel momento consapevole della falsità o della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'O.d.V.

5.8.6. La possibilità di segnalazione qui descritta va intesa come uno strumento di tutela di un bene comune riconducibile alla stabilità ed al corretto funzionamento della Società.

6. Informazione e formazione

6.1. Comunicazione

⁽¹⁰⁾ Così aggiornato in data 23.04.2018 dall'Amministratore Delegato, in relazione alla legge 30 novembre 2017 n. 79 (whistleblowing).

Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo di STILL S.p.A. assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili. Analoga conoscenza, secondo analoghi criteri, deve essere assicurata ai Protocolli.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci, dalla Direzione del Personale insieme con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello e dei Protocolli.

La Società individuerà i fornitori e i clienti, ivi compresi collaboratori esterni e *partner* a vario titolo, a cui fornire l'informativa in merito all'adozione del Modello e ai contenuti del Modello stesso, con richiesta di un impegno a rispettare i principi contenuti nel medesimo.

6.2. Formazione

6.2.1. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

STILL S.p.A. prevede pertanto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Un'informativa specifica sul Modello è inserita nella lettera di assunzione per tutti i neo assunti ed inoltre, sul sito *internet* della Società, è dedicata all'argomento una specifica sezione che viene aggiornata periodicamente, sulla base delle evoluzioni della normativa e/o aggiornamenti del Modello.

6.2.2. La formazione è obbligatoria nei confronti di tutti i destinatari.

6.2.3. La formazione deve avvenire con un'adeguata periodicità e con modalità di rilevamento della partecipazione da parte dei destinatari.

6.2.4. L'O.d.V. può essere richiesto di partecipare alla formazione.

In ogni caso il Piano di Formazione deve essere comunicato all'O.d.V. per eventuali commenti o suggerimenti e la documentazione relativa alla formazione dovrà essere tenuta a disposizione dello stesso O.d.V.

6.2.5. La formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono.

a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza.

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società avviene sulla base di un seminario iniziale e di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano, di volta in volta, tutti gli eventuali nuovi amministratori e i neo assunti con la qualifica di dirigente, o dotati di poteri di rappresentanza.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli.

b) Altro personale.

La formazione del restante personale avviene sia sulla base di una nota informativa interna che, per i neo assunti, viene allegata alla lettera di assunzione, sia sulla base di un seminario di formazione iniziale e di successivi aggiornamenti periodici anche in relazione a eventuali mutamenti di mansione o modifiche della normativa.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli.

7. Sistema disciplinare

7.1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

Il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Modello, per quanto attiene il personale dipendente, sarà inserito nel Codice Disciplinare aziendale.

7.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati (dirigenti esclusi) si applicano le sanzioni previste nel CCNL di categoria, o nei CCNL rispettivamente applicabili, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di *rimprovero scritto, multa o sospensione*, a seconda della gravità dell'infrazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o comunque tenga, nello svolgimento di attività nell'ambito di Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- b) incorre nel provvedimento di *licenziamento* il lavoratore che, nell'espletamento dei

Processi Sensibili:

- compia atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un *reato-presupposto*, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro,
- O,
- abbia riportato condanna passata in giudicato per uno qualsiasi dei *reati-presupposti* ovvero l'applicazione irrevocabile della sanzione amministrativa per uno degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il sistema sanzionatorio fa riferimento ai diversi contratti di categoria eventualmente applicabili.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla Direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi Sensibili, delle prescrizioni del Modello e/o dei Protocolli, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile, nel rispetto della procedura di cui all'art.7 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

7.4. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'O.d.V. ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione, che adotterà i provvedimenti del caso nell'ambito delle proprie attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei soggetti coinvolti.

7.5. Misure nei confronti di componenti del collegio sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale, l'O.d.V. ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con esclusione dei soggetti coinvolti.

7.6. Misure nei confronti di consulenti e *partner*/fornitori.

La commissione dei *reati-presupposti* da parte di Consulenti o di *Partner*/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresa ove del caso la risoluzione del contratto, e fatto salvo il risarcimento dei danni.

8. Il sistema di deleghe e procure

All'O.d.V. devono essere comunicati il sistema di deleghe adottato dalla Società, ogni successiva modifica, nonché le verifiche sul sistema di deleghe che fossero effettuate dalle funzioni competenti.

9. Certificazioni di qualità

9.1. Certificazione di qualità

La Società ha ottenuto da accreditati certificatori le seguenti certificazioni, tutte concernenti l'attività svolta nello stabilimento di Luzzara:

- a) UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), valida per il campo applicativo: progettazione, produzione, vendita e assistenza di carrelli elevatori;
- b) UNI EN ISO 3834-2:2006 (ISO 3834-2:2005), valida per il campo applicativo: produzione di carpenteria metallica di macchine da magazzino per la movimentazione di carichi;
- c) BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:2007, valida per il campo applicativo: progettazione e produzione di carrelli elevatori attraverso le fasi di lavorazioni meccaniche, saldatura, verniciatura, montaggio/assemblaggio e spedizione;
- d) UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004), valida per il campo applicativo: progettazione e produzione di carrelli elevatori attraverso le fasi di lavorazioni meccaniche, saldatura, verniciatura, montaggio/assemblaggio e spedizione.

9.2. Conservazione documenti

La Società provvederà a mantenere i documenti di sistema aggiornati, nonché ad integrarli ove necessario, al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti e di mantenere la certificazione.

La documentazione di sistema delle suddette certificazioni è conservata nello stabilimento di Luzzara ed è consultabile nella rete *intranet* della Società; essa costituisce, insieme con le procedure ivi previste, parte integrante del Modello, al pari delle modifiche e integrazioni che saranno volta per volta adottate, e viene comunicata al personale tenuto ad osservarla.

10. Flessibilità del modello

STILL S.p.A. si riserva di adottare, per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà, eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela.

I vertici operativi della Società (Amministratori Delegati), nell'ambito delle rispettive deleghe, potranno modificare o annullare le procedure esistenti nonché emanare le nuove procedure che ritenessero opportune.

In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in relazione sia alle modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare, sia con riferimento alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire.

11. Parti speciali

11.1. Finalità delle Parti Speciali

Le dodici Parti Speciali, una per ciascuna tipologia di *reato-presupposto* e di illecito amministrativo considerata come ipotizzabile all'interno della Società, indicano i seguenti aspetti:

- le regole generali aziendali;
- le fattispecie di reato;
- i Processi Sensibili;
- i principi generali di comportamento;
- le Procedure specifiche che regolano la materia, da rispettarsi da parte dei destinatari del Modello;
- i controlli dell'Organismo di Vigilanza.

11.2. Contenuti delle Parti Speciali

Le Parti speciali riguardano rispettivamente: (i) i *reati-presupposto* di malversazione e indebita percezione di erogazioni (art.24 D.lgs. n. 231/2001), (ii) i reati informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. n. 231/2001), (iii) i *reati-presupposto* nei confronti della Pubblica Amministrazione (art.25 D.lgs. n. 231/2001), (iv) i *reati presupposto* di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, (v) i reati societari (art.25-ter D.lgs. n. 231/2001), (vi) i reati e illeciti amministrativi di abusi di mercato, (vii) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art.25-septies D.lgs. n. 231/2001), (viii) i reati concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art.25-octies D.lgs. n. 231/2001), (ix) i *reati-presupposto* concernenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies D.lgs. n. 231/2001), (x) il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, (xi) i reati ambientali (art.25-undecies D.lgs. n. 231/2001), (xii) il reato di impiego di lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno è irregolare (art.25-duodecies D.lgs. n. 231/2001), (xiii) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 D.lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE PRIMA

Reati-presupposto

- *Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico*
- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

(art. 24 D.lgs. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale prima

La Parte Speciale Prima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i *reati-presupposto* di malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art. 24 d.lgs. 231/2001)

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei *reati-presupposto* oggetto di questa Parte Speciale Prima.

▪ **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità (la condotta illecita consiste nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata venga comunque svolta).

Tenuto conto che il reato si consuma con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato.

▪ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)**

Il reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e si configura, con carattere residuale, solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui la truffa (condotta di chi con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

▪ **Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ⁽¹¹⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

2.2. Processi Sensibili

Allo stato non vi sono Processi Sensibili interessati: la Società infatti non chiede e non percepisce contributi, sovvenzioni o finanziamenti. In passato, invece, la Società ha usufruito di contributi per la formazione del personale e di finanziamenti per servizi di *e-commerce*.

Su questo presupposto i soggetti intervistati hanno tuttavia ravvisato l'opportunità che la materia venga disciplinata.

⁽¹¹⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

2.3. Principi generali di comportamento

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di STILL S.p.A., in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* coinvolti a vario titolo nell'attività della Società, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti della Società o società da essa controllata (cd. brand image). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'O.d.V.;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) effettuare prestazioni in favore di società di *service*, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

2.4. Procedure specifiche

2.4.1. Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nel precedente paragrafo 2.3., i destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello, e ciò sia in Italia sia all'estero.

2.4.2. La Società deve seguire, nella richiesta di erogazioni pubbliche, regole che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

2.4.3. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Ai dipendenti ed ai componenti degli organi sociali che facciano richiesta di erogazioni pubbliche per conto di STILL S.p.A. deve essere attribuito formale potere in tal senso.

2.4.4. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del processo devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'O.d.V.

Devono essere rispettate le procedure previste per la prevenzione dei reati informatici.

I fondi ricevuti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nella domanda.

L'impiego dei fondi ricevuti deve essere oggetto di dettagliato rendiconto periodico, anche durante l'impiego dei fondi, e la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione per lo svolgimento dei controlli interni.

Gli eventuali consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte nell'assegnazione degli incarichi.

2.4.5. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION

2.4.6. Nei contratti con i consulenti e con i fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai *reati-presupposto*; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- c) di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei *reati-presupposto* o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

Nei contratti con i consulenti deve essere inoltre inserita apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità

o anomalie.

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Prima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE SECONDA

Reati-presupposto

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale seconda

La Parte Speciale Seconda si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i delitti informatici e il trattamento illecito di dati.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

2.1. Reati-presupposto

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei *reati-presupposto* oggetto di questa Parte Speciale Seconda.

▪ Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso di falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

▪ Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

▪ Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-*quater* c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

Con le recenti modifiche alla norma è punibile "chiunque", allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.)**

Il reato si configura in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinquies* c.p.)**

Il reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

La Società è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)**

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi

informatici o telematici altrui oppure ne ostacola gravemente il funzionamento.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Il reato si configura quando la condotta di cui all'articolo 635-*quater* è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

▪ **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ⁽¹²⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

▪ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Il reato si configura nel caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2.2. Processi Sensibili

Per quanto attiene i reati informatici, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: (i) gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; (ii) installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; (iii) predisposizione di documenti informativi; (iv) trattamento di dati, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela della *privacy* (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

In particolare i rischi teorici sussistono con riferimento ai Processi Sensibili che seguono:

- a) accesso, alterazioni e modifiche al sistema della Società, da parte dell'amministratore di sistema o di altri soggetti, anche esterni all'organizzazione aziendale;
- b) utilizzo del sistema informatico della Società sia da parte dei dipendenti o collaboratori, sia da parte dei *dealer* (venditori);
- c) trattamento di dati;
- d) detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- e) utilizzo di identità digitali;

⁽¹²⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

- f) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- g) attività comportanti il rischio di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- h) accesso a sistemi di terzi.

È da escludersi il rischio di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, in quanto la Società acquista i servizi di certificazione di firma dall'esterno, senza svolgerli in proprio.

2.3. Principi generali di comportamento

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza di quanto previsto nella presente Parte Speciale Seconda, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai principi e alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello, e ciò sia in Italia sia all'estero. Dovranno inoltre rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia di *Privacy* (D.lgs. n. 196/2003 - Codice della *Privacy*); (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di STILL S.p.A., in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo coinvolti nell'attività della Società, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La Società adotterà un documento programmatico di sintesi volto in via principale ad assicurare e disciplinare la regolamentazione del sistema di gestione e di monitoraggio della protezione e dell'accesso, ai vari livelli funzionali, ai sistemi informatici e telematici aziendali.

Tutti i soggetti interessati ai Processi Sensibili di cui al presente paragrafo 2.3. devono osservare le disposizioni del documento programmatico di sintesi sopra menzionato.

2.4. Procedure specifiche

- 2.4.1. La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

2.4.2. I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

2.4.3. In particolare:

- a) gli amministratori di sistema devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di *hackeraggio*, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno;
- b) i titolari del trattamento dati, con riferimento all'art. 34 del Codice *Privacy*, devono provvedere a predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:
 - autenticazione informatica;
 - adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
 - utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 - aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento dati consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
 - protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
 - adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.
- c) al fine di impedire la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici le password non devono essere replicabili e devono essere custodite in un contenitore sottoposto a password;
- d) qualsiasi accesso al sistema e uscita dallo stesso da parte dell'amministratore di sistema deve essere tracciato, anche al fine di consentire la rilevazione di un'eventuale alterazione del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di *Privacy*;
- e) in conformità a policy di Gruppo agli amministratori di sistema è fatto divieto di operare al di fuori dei propri compiti senza l'autorizzazione dell'utente interessato;
- f) i dati di rete replicati su personal computer devono essere resi disponibili solo agli utenti autorizzati;
- g) i server della sala macchine devono essere protetti da adeguati dispositivi che prevenano i comportamenti anomali.

Alle eventuali ispezioni in materia devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'Autorità procedente. I verbali redatti dalle Pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle Autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. L'O.d.V. deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo

evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

2.4.4. Qualora la Società decidesse di affidare la gestione dei servizi informatici a fornitori terzi il relativo contratto dovrà prevedere una dichiarazione con cui il fornitore dei servizi attesti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) che i propri legali rappresentanti e coloro che operano nella fornitura dei servizi non sono mai stati condannati e non sono al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai *reati-presupposto*; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.

In detto contratto sarà altresì previsto l'impegno del fornitore dei servizi a:

- c) astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati-presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso;
- d) rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia di Privacy (D.lgs. n. 196/2003 - Codice della Privacy); (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica;
- e) osservare quanto previsto nei paragrafi 2.3 e 2.4.1 che precedono.

Nel contratto di servizi dovrà anche essere inserita apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte del fornitore delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito dei Processi Sensibili devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'O.d.V.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

2.4.5. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.

3. I controlli dell'O.D.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Seconda, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE TERZA

***Reati-presupposto
nei confronti della Pubblica Amministrazione
(art. 25 D.lgs. 231/2001)***

1. Finalità e struttura della parte speciale terza

La Parte Speciale Terza si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto*
- compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati nei confronti della pubblica amministrazione, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art. 25 D.lgs. 231/2001)

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei *reati-presupposto* nei confronti della Pubblica Amministrazione ritenuti di rischio rilevante.

▪ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ⁽¹³⁾, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Per costrizione si intende qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità e poteri che si risolve in una minaccia di male ingiusto.

⁽¹³⁾ Si riporta la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio fissata dal codice penale, utile anche ai fini dell'interpretazione degli altri articoli di legge appresso citati.

Art. 377 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, appare residuale l'eventualità che tale reato possa costituire *reato-presupposto* per la responsabilità diretta dell'ente. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Società concorra nel reato istigando un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, fermo restando, naturalmente, l'estremo del vantaggio o dell'interesse che la Società dovrebbe ritrarre da tale condotta.

▪ **Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (per quest'ultimo cfr. art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico ufficiale, in altre parole, si estrinseca in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione dovuta).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

▪ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ⁽¹⁴⁾ riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale in altre parole si estrinseca nell'omissione di un atto d'ufficio ovvero in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto nella corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la costrizione del pubblico ufficiale.

▪ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato si configura quando i fatti di corruzione (v. artt. 318 e 319 c.p.) sono posti in essere nei confronti di un pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in processo civile, penale o amministrativo. Il fatto di reato è integrato anche nell'ipotesi che non vi sia un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio (l'ingiustizia della condanna dà luogo ad una circostanza aggravante). Nella nozione di pubblico ufficiale richiamata dalla norma vanno compresi oltre ai magistrati anche i loro collaboratori istituzionali (ad es. cancellieri).

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile.

Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come

(14) cfr. nota 4

illecita da quest'ultimo, non ne annienta la libertà di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

▪ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura nel caso del privato che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti al pubblico ufficiale, o all'incaricato di pubblico servizio, qualora l'offerta o la promessa non vengono accolte.

L'istigazione è configurabile sia con riferimento alla corruzione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 318 c.p.), sia alla corruzione per omettere o ritardare un atto di ufficio.

2.2. Processi Sensibili

STILL S.p.A., attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'attività nei confronti della Pubblica Amministrazione, o verso la Comunità Europea (Parlamentari, funzionari), verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) la partecipazione a gare;
- b) la richiesta e la gestione di licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni;
- c) rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza attinenti la posizione fiscale della Società; rapporti con enti locali in relazione alle imposte locali;
- d) rapporti con Uffici del lavoro e Ispettorato del lavoro, in sede di gestione ordinaria delle risorse;
- e) rapporti con Enti Previdenziali per il versamento di premi, indennità, contributi e la gestione degli infortuni sul lavoro;
- f) rapporti con uffici della Pubblica Amministrazione concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- g) rapporti con i Vigili del Fuoco per l'ottenimento di autorizzazioni e certificati di prevenzione incendi;
- h) attività relative alla tutela dell'ambiente;
- i) rapporti con uffici ministeriali, regionali, provinciali, comunali, e uffici della Pubblica Amministrazione in genere;
- j) rapporti con la Pubblica Amministrazione in generale nell'ambito di attività ispettive;
- k) contratti con la Pubblica Amministrazione;
- l) assunzioni obbligatorie;
- m) collocamento, visite di idoneità, assunzioni obbligatorie;
- n) rapporti con l'Agenzia delle Dogane per importazione ed esportazione di beni;
- o) ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la Pubblica Amministrazione per conto della Società.

I rischi sono ravvisabili sia nell'attività della sede centrale sia nell'attività delle Filiali.

2.3. Principi generali di comportamento

2.3.1. In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I destinatari del Modello dovranno attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, nonché alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di STILL S.p.A., in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

2.3.2. È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti della società o società da essa controllata (*brand image*). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'O.d.V.;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) effettuare prestazioni in favore di società di *service*, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;

- e) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

2.4. Procedure specifiche

2.4.1. La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

2.4.2. Ai dipendenti ed ai componenti degli organi sociali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di STILL S.p.A. deve essere attribuito formale potere in tal senso. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere comunicati, per iscritto, anche all'O.d.V.

2.4.3. Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. L'O.d.V. deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

I consulenti e i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

2.4.4. Nei contratti con i consulenti e con i fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società,
- b) di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai *reati-presupposto*; nel caso di esistenza di

condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele,

- c) di impegno ad osservare le prescrizioni della presente Parte Speciale Terza e in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei *reati-presupposto* o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

Nei contratti con i consulenti e con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

- 2.4.5. Al di fuori della gestione della piccola cassa sono vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi esaurientemente documentati e motivatamente autorizzati dagli Amministratori Delegati; sono in ogni caso vietati pagamenti in contanti verso esponenti della Pubblica Amministrazione.
- 2.4.6. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.
- 2.4.7. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate in particolare le seguenti procedure già emanate dalla Società e/o dalla Capogruppo KION GROUP AG e, in quest'ultimo caso, dalla Società recepite:
 - a) le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION e le regole di *compliance* generale;
 - b) la procedura gestione contanti;
 - c) la procedura nota spese;
 - d) la procedura relativa alla emissione degli ordini;
 - e) sistema di rilascio di procure ad hoc;
 - f) la procedura omaggi.
 - g) Dovranno essere introdotte:
 - h) una procedura specifica relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - i) una procedura di cassa e tesoreria;
 - j) una procedura di selezione del personale;
 - k) una procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Terza, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE QUARTA

Reati-presupposto

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito,
in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*

(art. 25-bis D.lgs. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale quarta

La Parte Speciale Quarta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i *reati-presupposto* di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art. 25-bis D.lgs. 231/2001)

2.1. **Reati-presupposto**

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dell'unico *reato-presupposto* rientrante nella tipologia di cui trattasi ritenuto a rischio di commissione.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.)**

Il reato si configura allorché un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale: (i) contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; (ii) contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

2.2. **Processi Sensibili**

Il rischio di contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni è ritenuto di modesta entità. La Società infatti utilizza di norma marchi

e segni distintivi propri.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) attività delle Filiali relativamente al caso in cui la Filiale commercializzi spazzatrici, scaffali e piattaforme di marche terze che vengono acquistati e rivenduti o noleggiati;
- b) sviluppo di prodotti;
- c) introduzione nello Stato e commercio di prodotti di terzi.

2.3. Principi generali di comportamento

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I destinatari del Modello dovranno attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, nonché alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di STILL S.p.A., in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo coinvolti nell'attività della Società, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2.4. Procedure specifiche

- 2.4.1. La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.
- 2.4.2. I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- 2.4.3. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.
- 2.4.4. L'utilizzo di *know-how* di terzi ai fini dello sviluppo di prodotti della Società e l'introduzione e commercio nello Stato di prodotti di terzi devono avvenire secondo un sistema di verifica preventiva dell'esistenza di eventuali brevetti o diritti di privativa, affidato a società terze, ovvero essere comunque assistiti da specifiche garanzie contrattuali.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Quarta, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE QUINTA

Reati-presupposto

Reati Societari

(art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale quinta

La Parte Speciale Quinta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati societari.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati societari, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art. 25-ter D.lgs. 231/2001)

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei *reati-presupposto* nei confronti della Pubblica Amministrazione ritenuti di rischio rilevante.

▪ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura qualora «*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (N.d.R.: concernente le società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*».

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma è stata così modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di

tipo mafioso e di falso in bilancio" ⁽¹⁵⁾.

▪ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, sempre che il fatto abbia cagionato un danno ai soci. In assenza di danno, il fatto costituisce illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'ente.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

▪ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella restituzione ai soci, anche in forma simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

▪ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa consiste nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

▪ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione - al di fuori dei casi consentiti dalla legge - di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

▪ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

⁽¹⁵⁾ La citata legge n.69/2015 ha anche introdotto nel codice civile gli articoli 2621-bis e 2621-ter, che recitano rispettivamente

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n.d.r. si tratta dei piccoli imprenditori). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

«Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

▪ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante (i) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si tratta di reato degli amministratori e dei soci conferenti.

▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato, tipico dei liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

▪ **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) ⁽¹⁶⁾**

La condotta criminosa prevista dall'art. 2635, 3° comma, c.c. consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti

- ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati,
- a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo ⁽¹⁷⁾,
- a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma,

per far compiere o per far omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di "corruzione attiva" ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁶⁾ L'attuale formulazione dell'art. 2635 c.c. è frutto di due successive modifiche legislative: la prima disposta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (art. 1, comma 76) e la seconda dal D.lgs. 15 .3. 2017 n. 38.

⁽¹⁷⁾ Estensione operata con il D.lgs. n.38/2017 sopra citato.

⁽¹⁸⁾ La norma punitiva ha in realtà una portata più ampia: l'art. 2635, 1° comma, c.c. prevede infatti che costituisca reato anche il sollecitare o il ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o l'accettarne la promessa (corruzione "passiva"). Questa disposizione peraltro non si ripercuote sul D.lgs. n. 231/2001 posto che la responsabilità della società viene affermata solo "nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile", vale a dire nella corruzione attiva (offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti). Ferma restando comunque la responsabilità personale della

La corruzione è punita anche se perpetrata per interposta persona.

Il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

Il reato è di norma punibile a querela; si procede d'ufficio qualora vi sia distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Al fine di valutare la eventuale distorsione della concorrenza occorre tener conto della normativa statale ed europea in materia.

La violazione degli obblighi inerenti all'ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge (es. obblighi la cui violazione integra i reati societari) o nella violazione di disposizioni regolamentari (es. statuti, deliberazioni assembleari, obblighi formali correlati a compiti funzionali). La violazione degli obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali, quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l'astenersi dall'agire in conflitto di interessi.

▪ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Il reato si configura quando l'offerta o la promessa corruttiva di cui sopra non siano accettate ⁽²⁰⁾.

Si procede a querela della persona offesa.

▪ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

persona fisica, con applicazione in taluni casi anche della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

⁽¹⁹⁾ Alla società (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Per le persone fisiche il reato è sanzionato con la pena della reclusione da uno a tre anni. Per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza altrui la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

⁽²⁰⁾ Si applica alla società la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

▪ **Norme relative a società quotate**

Si ricorda per completezza che le seguenti norme riguardano soltanto le società quotate: (i) art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), nel nuovo testo come modificato dalla legge n. 69/2015 sopra menzionata ⁽²¹⁾, (ii) art. 173-bis del TUF (Falso in prospetto) ⁽²²⁾ e (iii) l'art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interesse) ⁽²³⁾.

⁽²¹⁾ Si riporta il nuovo testo:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

⁽²²⁾ TUF = Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie considerata dall'art. 173-bis del TUF (Falsità in prospetto) consiste nell'esposizione di false informazioni ovvero nell'occultamento di dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che: (i) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti; (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

⁽²³⁾ Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2.2. Processi Sensibili

STILL S.p.A., attraverso l'analisi effettuata, ha individuato diversi Processi Sensibili nei quali si rileva il rischio di commissione di reati societari, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) tenuta della contabilità (registrazioni contabili; inserimento dati a sistema);
- b) predisposizione delle comunicazioni ai soci (ed eventualmente al mercato) relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e, ove redatto, bilancio consolidato, corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- c) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i revisori in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- d) predisposizione dei documenti messi a disposizione dei soci;
- e) predisposizione di comunicati verso soci o pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o concernenti gli azionisti;
- f) fatturazione attiva e gestione degli incassi;
- g) gestione del ciclo passivo;
- h) gestione acquisti ed approvvigionamenti;
- i) gestione della tesoreria, home banking;
- j) gestione del magazzino;
- k) gestione del personale;
- l) operazioni relative al capitale sociale e alla distribuzione di dividendi;
- m) operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie;
- n) adempimenti fiscali/tributari;
- o) riassetti di natura organizzativa.
- p) predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Con riferimento in particolare al *reato-presupposto* di corruzione tra privati il rischio può configurarsi nei seguenti processi:

- a) determinazione degli sconti da parte della forza di vendita;
- b) *purchasing*;
- c) attività posta in essere dai dealer;

d) *procurement*.

Vengono viceversa esclusi rischi di commissione del reato nella gestione dei crediti.

2.3. Principi generali di comportamento

- 2.3.1. Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono gli organi sociali, nonché tutti i dipendenti e collaboratori anche non dipendenti di STILL S.p.A.. Detti soggetti devono attenersi ai principi comportamentali e ai divieti previsti dalle Procedure in essere adottate dalla Società (o recepite dal gruppo di appartenenza), dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del presente Modello.
- 2.3.2. In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- 2.3.3. Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli organi sociali di STILL S.p.A. (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:
- a) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
 - b) i principi contabili nazionali e internazionali;
 - c) i principi di Corporate Governance adottati dal Consiglio di Amministrazione di STILL S.p.A.;
 - d) la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
 - e) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società;
 - f) il Codice Etico;
 - g) le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
 - h) le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati.
- 2.3.4. E' fatto divieto ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti e consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espreso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da STILL S.p.A., necessari per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- f) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- g) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società non verificati con le strutture amministrative o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà;
- h) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- i) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- j) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- k) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- l) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- m) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- n) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- o) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- p) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione, o comunque di altri soggetti incaricati di controllo;
- q) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- r) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- s) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- t) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- u) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

2.4. Procedure specifiche

- 2.4.1. La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.
- 2.4.2. I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- 2.4.3. Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 2.3., devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate:
 - a) procedure che regolamentano la formazione del bilancio;
 - b) manuale dei principi contabili e delle *guidelines* di Gruppo;
 - c) procedure che regolamentano il flusso dei dati contabili;
 - d) codice di compliance di Gruppo;
 - e) sistema dei poteri e osservanza delle procure rilasciate;
 - f) procedure di *cash pooling*;

- g) procedure di reporting atte a prevenire il rischio di commissione di reati societari;
- h) redazione di un risk report secondo le direttive di Gruppo;
- i) procedure di controllo sugli sconti applicati dai venditori;
- j) procedura relativa all'autorizzazione e sottoscrizione degli ordini e al pagamento delle relative fatture;
- k) procedura per la certificazione dei prodotti (che richiede l'approvazione del responsabile sviluppo prodotto e del responsabile qualità).

2.4.4. Con particolare riferimento al *reato-presupposto* di corruzione fra privati devono essere osservate anche le seguenti procedure:

- a) procedura di cassa;
- b) procedura pagamento fatture, sia a fornitori sia a prestatori di servizi o collaborazioni professionali;
- c) procedure per la gestione dei crediti;
- d) Linee Guida per l'affidamento di appalti;
- e) procedura per la scelta dei fornitori.

Inoltre devono essere osservate le disposizioni che seguono.

2.4.5. Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali a titolo, esemplificativo, bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) devono essere redatte in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere, in modo da

- a) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire ed i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- b) individuare le suddette funzioni e gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, indicare idonee scadenze, prevedere l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- c) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- d) prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio;
- e) prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

I dati contabili contenuti in comunicati della Società indirizzati all'esterno, o verso terzi (es. comunicati successivi a riunioni del Consiglio di Amministrazione, prospetti informativi), devono essere preventivamente verificati con il CFO.

2.4.6. In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui al presente paragrafo è prevista la predisposizione di un programma di formazione di base, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico patrimoniale e finanziario.

2.4.7. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o con la società di revisione in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di STILL S.p.A..

Nei rapporti tra STILL S.p.A. e il Collegio Sindacale o la società di revisione contabile sono adottate le seguenti misure:

- a) rispetto delle procedure aziendali che regolamentano la fase di selezione delle proposte delle società di revisione contabile;
- b) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione di STILL S.p.A. o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato.

2.4.8. Gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e agli azionisti (rapporti con investitori istituzionali, comunicati *price sensitive*).

Fermo il rispetto delle linee guida e dei principi fondamentali indicati nel Codice Etico, le informazioni aziendali "riservate" e "rilevanti" (*price sensitive*) devono essere comunicate nel rispetto della specifica procedura interna per la gestione delle informazioni riservate.

2.4.9. Operazioni relative al capitale sociale.

Tutte le operazioni sul capitale sociale di STILL S.p.A., nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

2.4.10. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Ove le attività della Società divenissero soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte dalle funzioni all'uopo deputate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

- a) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

- b) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- c) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente;
- d) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità precedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'O.d.V. ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

2.4.11. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.

Oltre alle regole di *Corporate Governance*, delle procedure/linee guida, e delle responsabilità organizzative definite, dovranno essere osservate le seguenti misure integrative:

- a) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- b) previsione di riunioni periodiche dell'O.d.V. con il Collegio Sindacale e l'organo preposto al controllo interno per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- c) formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto l'osservanza della normativa societaria.

2.4.12. Nei Processi Sensibili relativi alla prevenzione dei reati societari devono inoltre essere osservati:

- a) il Codice Etico;
- b) la procedura di cassa e tesoreria
- c) la procedura sugli investimenti
- d) la procedura acquisti
- e) l'eventuale procedura per i rapporti con parti correlate che si rendesse necessaria.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Quinta, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE SESTA

Reati-presupposto

Abusi di mercato

(art. 25-sexies D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale sesta

La Parte Speciale Sesta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti eventuali abusi di mercato.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001)

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei *reato-presupposto* rientranti nella tipologia di cui trattasi ritenuti a rischio di commissione.

▪ **Abuso di informazioni privilegiate ⁽²⁴⁾ (art. 184 TUF)**

Il reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione (i) della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, (ii) della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per

⁽²⁴⁾ È privilegiata l'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (*informazione price sensitive*), vale a dire un'informazione che un investitore ragionevole presumibilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181 TUF, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere di carattere preciso, nel senso che (i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza; o deve riferirsi ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e (ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- non essere ancora resa pubblica;
- riguardare, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (per strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF (ai quali si rimanda per il dettaglio)).

conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (c.d. *trading*);

- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto, essendo irrilevante se i terzi destinatari dell'informazione la utilizzino effettivamente o meno (c.d. *tipping*);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (c.d. *tuyautage*).

- **Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

Il reato si configura a carico di chiunque diffonda notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

Rientrano nella fattispecie anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Accanto ai *reati-presupposto* sopra descritti, l'art. 187-*quinquies* TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti anche per gli illeciti amministrativi concernenti la stessa materia.

- **Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF)**

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie di reato sopra descritta nel fatto che non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre l'illecito sussiste anche a carico dei soggetti che entrando in possesso di informazioni privilegiate, conoscevano, o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (c.d. *insider* secondari).

- **Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-*ter* TUF)**

Per quanto concerne l'illecito amministrativo relativo alla manipolazione del mercato, la definizione risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative: (i) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; (ii) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; (iii) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; (iv) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

2.2. Processi Sensibili

Dall'analisi effettuata è emerso che il rischio di verifica dei *reati-presupposto* e degli illeciti amministrativi sopra specificati sussiste in quanto la Società, pur non essendo quotata in borsa o in altri mercati regolamentati, fa tuttavia parte di un Gruppo ("KION

Group”) la cui Capogruppo KION GROUP AG è quotata presso la borsa valori di Francoforte.

Pertanto, possono venire a determinarsi processi sensibili relativamente al trattamento e alla gestione delle informazioni privilegiate.

2.3. Principi generali di comportamento

- 2.3.1. In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- 2.3.2. I destinatari del Modello dovranno attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, nonché alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.
- 2.3.3. I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di STILL S.p.A., in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo coinvolti nell'attività della Società, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2.4. Procedure specifiche

- 2.4.1. Tutte le funzioni aziendali devono osservare le procedure adottate dal Gruppo KION per il trattamento delle informazioni privilegiate e riservate, e per la custodia della relativa documentazione, garantendo la tracciabilità del processo e mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

La Società, ove se ne presentasse la necessità in relazione all'emissione di strumenti finanziari quotati propri o di altre società del gruppo, provvederà ad implementare eventuali ulteriori procedure volte a prevenire il rischio di commissione dei *reati-presupposto* e degli illeciti amministrativi di cui trattasi.

- 3.2.1. Devono altresì essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.
- 3.2.2. I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Sesta, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE SETTIMA

Reati-presupposto

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

(art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale settima

La Parte Speciale Settima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001)

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 123/2007 e richiamato nel D.lgs. 9 aprile 2008 n.81.

▪ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

▪ **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., comma 1) nei seguenti casi: (i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo

superiore ai quaranta giorni; (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., comma 2): (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile d'ufficio.

L'elemento comune ad entrambe fattispecie di reato è la colpa, come definita dall'art. 43 del Codice penale, riferita al verificarsi dell'omicidio e delle lesioni. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tali fattispecie di reato possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

La violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere invece indifferentemente dolosa o colposa.

2.2. Processi Sensibili

STILL S.p.A., attraverso l'analisi effettuata, ha individuato diversi Processi Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente a:

- a) tutta l'attività produttiva;
- b) tutta l'attività di manutenzione e riparazione dei carrelli elevatori;
- c) l'utilizzo o la movimentazione dei carrelli elevatori, anche presso terzi.
- d) lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti;
- e) lo svolgimento di attività lavorative di ufficio generiche diurne, ivi compreso l'utilizzo di *personal computer* con videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici;
- f) gestione delle Unità Locali (Filiali);
- g) malattie professionali.

La Società provvede all'elaborazione di specifici documenti di valutazione dei rischi per ciascuna unità aziendale.

2.3. Principi generali di comportamento

2.3.1. La Società, in considerazione dell'attività da essa svolta, attribuisce particolare e primaria rilevanza - allo stesso modo che verso i propri dipendenti e collaboratori - alla tutela della salute e alla sicurezza dei propri clienti, al fine di prevenire eventualità di danni alle persone che utilizzano i prodotti della Società stessa.

Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono, oltre agli organi sociali, tutti i dipendenti e collaboratori anche non dipendenti di STILL S.p.A., nonché i fornitori di servizi. Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del presente Modello.

2.3.2. I componenti degli organi sociali di STILL S.p.A., i dipendenti, il Datore di lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nello svolgimento - anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni - delle attività relative ai Processi Sensibili, e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello:

- a) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- b) il Codice Etico aziendale;
- c) le linee guida aziendali e le procedure di regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

2.3.3. L'organizzazione aziendale, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) e di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, attraverso:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, sia dei dipendenti e collaboratori, sia dei clienti;
- b) la programmazione della prevenzione, anche al fine di garantire l'incremento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c) l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro e scelta delle attrezzature) e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

- f) la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva in parallelo con le misure di protezione individuale;
- g) il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici, ivi compreso l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, ove sussistano motivi sanitari inerenti alla loro persona, e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- h) l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- i) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- j) la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- k) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- l) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

2.3.4. I componenti degli organi sociali ed i dipendenti di STILL S.p.A., compresi il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nello svolgimento - anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni - dei compiti ad essi affidati, hanno obbligo di:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro e dei clienti delle proprie Unità Locali, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi ricevuti;
- b) operare in coerenza con le esigenze che emergono dal contesto sociale, con salvaguardia dei diritti umani fondamentali;
- c) rispettare e fare rispettare la normativa e le disposizioni delle autorità in tema ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro, anche con riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso e la presenza nei locali della Società di terzi estranei alla Società stessa;
- d) rispettare le norme di legge e regolamento, le disposizioni delle autorità sanitarie e degli enti preposti, le regolamentazioni di autodisciplina, i principi del Codice Etico;
- e) acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti dalla Società, tenendo in considerazione anche le specifiche mansioni assegnate;
- f) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;

- g) adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti delle Unità Locali, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- h) aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- j) nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
- k) assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- l) dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- m) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le eventuali sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al Datore di Lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- n) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o di nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
- o) seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- p) espletare con tempestività gli adempimenti di legge ovvero contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- q) attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- r) consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute delle persone.

2.3.5. È fatto espresso divieto di:

- a) rimuovere o modificare senza autorizzazione della direzione aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o

rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;

- b) compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- c) accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- d) fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

2.4. Procedure specifiche

2.4.1. Il sistema aziendale di gestione dello stabilimento e delle attività comunque connesse alla produzione (quali ad es. manutenzione, stoccaggio, trasporto) e utilizzo dei prodotti comporta l'adozione di procedure specifiche volte a prevenire e comunque minimizzare il più possibile il rischio di danni alle persone dei lavoratori, ivi compresi dipendenti di terzi.

In linea generale, la Società adotta le misure più opportune a prevenire il rischio ambientale interno ed esterno, il rischio biologico, il rischio fisico e il rischio psichico, sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori esterni a qualsivoglia titolo, sia nei confronti di coloro che a qualsivoglia titolo utilizzano o movimentano i prodotti della società.

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori è improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;
- b) esecuzione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- h) tutela dell'ambiente e smaltimento rifiuti speciali;
- i) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2.4.2. Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi, i destinatari del Modello devono, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole e ai principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale, sia in ambito italiano sia all'estero.

- a) La Società identifica formalmente, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche e a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore di Lavoro, Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Tali responsabilità - assegnate attraverso attribuzione formale nell'ambito del rapporto di lavoro o, nel caso di soggetti esterni all'azienda, attraverso idoneo contratto di incarico - devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.).
- b) Gli addetti e i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, siano essi interni o esterni, devono: (i) avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (ii) possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (iii) essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche della Società e disporre di mezzi e di tempo adeguati all'espletamento del proprio incarico.
- c) La delega di funzioni da parte del Datore di lavoro deve essere conferita ed accettata per iscritto con data certa. Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- d) Il Datore di Lavoro nomina il Medico competente, che ha il compito di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori (i) degli obblighi loro derivanti dalla legge, (ii) delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. Il Medico competente deve possedere i requisiti previsti dalla legge e deve seguire, nello svolgimento dei propri compiti, i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

La Società assicura adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Datore di lavoro, il Medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività della Società, al fine di permettere la collaborazione fra di essi nella valutazione dei rischi, nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e nell'organizzazione del servizio di primo soccorso.

- 2.4.3. La Società identifica e valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori eventualmente esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di una relazione formalizzata ("*Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008*") che contenga i seguenti elementi essenziali:

- a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi alla produzione e utilizzo dei prodotti della Società, anche per quanto attiene i terzi fruitori dei prodotti stessi, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali ritenuti opportuni in conseguenza della suddetta valutazione. I Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge, mantenuti in efficienza, utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa; i lavoratori devono utilizzarli in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura e senza apportandovi modifiche di propria iniziativa, segnalando qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni aziendali chiamate a provvedervi, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (o di quelle territoriali) e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il Documento di valutazione dei rischi deve avere data certa, deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e dal Medico competente, previa consultazione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (a cui deve esserne fornita copia), e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri trasparenti, esaustivi e di agevole utilizzo.

In caso di mutamenti del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e/o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, e/o a seguito di infortuni significativi, e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne postulino la necessità, il Documento di valutazione dei rischi deve essere tempestivamente aggiornato con l'introduzione di misure idonee a disciplinare la nuova situazione verificatasi.

- 2.4.4. Devono essere adottate, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, misure per fronteggiare situazioni di emergenza, con elaborazione, aggiornamento periodico ed esercitazioni programmate, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, contenente istruzioni e procedure da osservarsi nei casi di (i) incendio, (ii) evacuazione degli insediamenti, (iii) infortunio e malore, (iv) pronto soccorso.

Il Piano deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dei luoghi di lavoro e valutazione del rischio incendio,
- disposizioni per l'organizzazione degli interventi di emergenza (personale incaricato e relativi compiti),
- un piano generale di emergenza.

La Società assicura tempestività degli interventi dei servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti, devono essere distribuite e/o messe a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

2.4.5. Per quanto attiene in particolare il rischio incendio deve essere predisposto e tempestivamente aggiornato, ove necessario in relazione a variazioni di rischio, un Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che contenga:

- a) la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con illustrazione dei pericoli identificati e indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
- b) l'ubicazione dell'unità produttiva e l'identificazione del tipo di edificio e degli impianti a rischio incendio, con la specificazione delle caratteristiche costruttive, delle vie di esodo, dei presidi antincendio;
- c) l'identificazione dei dipendenti e delle altre persone esposte al rischio di incendio,
- d) le misure di protezione antincendio adottate, con particolare riferimento a: (i) l'adozione di attrezzature, impianti e dispositivi antincendio adeguati, con la programmazione delle necessarie verifiche e manutenzioni; (ii) la dotazione di adeguate misure di primo soccorso; (iii) l'identificazione di una o più squadre di pronto intervento, costituite da un numero adeguato di persone debitamente formate in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; (iv) la definizione del piano di evacuazione dei luoghi e la effettuazione e documentazione di periodiche prove di esodo; (v) la formazione del personale incaricato; e (vi) l'informativa al personale interessato.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

2.4.6. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi aziendali sia con mezzi propri, devono essere osservate tutte le precauzioni necessarie ed opportune ai fini della tutela dell'integrità fisica degli addetti (ad esempio: mediante verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

2.4.7. Adeguate misure di sicurezza, con la nomina di un responsabile della sicurezza, devono essere assunte anche in relazione all'affidamento di appalti d'opera o di servizi, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione.

2.4.8. Per tutti i luoghi di lavoro devono essere ottenuti, e ove del caso adeguati, e conservati i Certificati di Prevenzione Incendi e le certificazioni relative agli impianti (quali centrale termica, ascensori, impianti elettrici e ogni altro impianto) secondo quanto previsto da norme di legge; inoltre devono essere conservati i verbali delle relative verifiche periodiche e le eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti.

- 2.4.9. La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati; la stessa deve essere effettuata in conformità dalla normativa vigente, alle direttive europee, nonché alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende: (i) visita medica preventiva al momento dell'inserimenti nell'azienda ai fini di valutare l'idoneità alla mansione, (ii) visita medica periodica, (iii) visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, (iv) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione, (v) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere istituita e tempestivamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza del Piano di sorveglianza sanitaria devono essere documentate attraverso apposita Relazione Sanitaria, predisposta dal Medico competente con cadenza annuale e indirizzata al Servizio di Prevenzione e Protezione e alla Direzione del Personale.

- 2.4.10. Gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere annotati in apposito registro, tenuto secondo le istruzioni delle autorità di controllo.

Analogo registro deve essere tenuto relativamente agli infortuni a persone estranee alla Società.

L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne formalizzate.

- 2.4.11. La Società attua un programma di informazione dei dipendenti e collaboratori in materia tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, relativamente a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale; misure e attività di prevenzione e protezione adottate; rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; nomina del RSPP e del Medico competente; nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza; legislazione di riferimento applicabile; *policy* e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per i lavoratori e collaboratori che rivestono specifiche responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro viene attuato uno specifico programma di formazione e aggiornamento, differenziato in base alle mansioni affidate e ai differenti profili di rischio di appartenenza dell'azienda. Lo svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi programmi e attestati di frequenza.

- 2.4.12. Alle Rappresentanze per la sicurezza è garantito il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.

- 2.4.13. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.

2.5. Garanzia del produttore e istruzioni per l'utilizzo dei prodotti

La Società è tenuta a prestare le garanzie di legge del produttore.

La Società deve fornire ai clienti le istruzioni per un uso corretto dei propri prodotti e per una corretta manutenzione, anche in funzione della sicurezza degli utilizzatori.

Deve altresì richiedere ai clienti presso i quali provvede alla manutenzione dei prodotti ambienti idonei e conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

2.6. Segnalazione di nuovi rischi

La Società assicura la possibilità di segnalazioni di nuovi rischi da parte degli enti di controllo e delle strutture aziendali nonché di singoli soggetti, e provvede alla raccolta delle segnalazioni in uno specifico database, che viene aggiornato periodicamente attraverso un sistema di monitoraggio (anche a livello di Gruppo) e una *to do list*.

2.7. Ricorso a servizi di terzi

2.7.1. Qualora la Società decidesse di affidare la gestione dei servizi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro a fornitori terzi, il relativo contratto dovrà prevedere l'impegno del fornitore a rispettare tutte le disposizioni di questa Parte Settima del Modello della Società e il Codice Etico.

Nel contratto dovrà essere altresì previsto l'impegno del fornitore dei servizi ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei *reati-presupposto* o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

2.7.2. L'ambito dell'incarico e della delega al fornitore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, ed il loro esercizio in concreto, dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore delegato della Società.

2.7.3. Il contratto dovrà inoltre prevedere una dichiarazione con cui il fornitore dei servizi attesti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società,
- b) di impegno a rispettare le disposizioni questa Parte Speciale Settima;
- c) che i propri legali rappresentanti e coloro che operano nella fornitura dei servizi non sono mai stati condannati e di non sono al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai *reati-presupposto*; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.

Nel contratto di servizi dovrà anche inserita apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte del fornitore delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Settima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE OTTAVA

Reati-presupposto

Ricettazione, riciclaggio

e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

autoriciclaggio

(art. 25-*octies* D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale ottava

La Parte Speciale Ottava si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001)

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta di seguito una breve descrizione dei *reati-presupposto* relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita ritenuti a rischio rilevante di commissione:

▪ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato si configura quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

▪ **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Il reato si configura quando si sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compiono in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

▪ **Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio sopra indicati, si impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità

provenienti da delitto.

▪ **Autoriciclaggio (art. 648 – ter.1.) (25)**

Il reato si configura quando un soggetto - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (26).

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Ad esempio il reato di autoriciclaggio può essere commesso a seguito di altre attività criminose - quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali - qualora i proventi derivanti da detti reati siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del soggetto che ha commesso o concorso a commettere i suddetti reati.

▪ **Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio**

La provenienza da delitto non colposo delle utilità entrate nella disponibilità dell'autore

▪ **Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio**

Riciclaggio: al di fuori dei casi di concorso nel "reato fonte"

Autoriciclaggio: nel caso di commissione o concorso nella commissione del "reato fonte"

▪ **Condotta tipica**

La condotta tipica dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio si configura come segue:

- si "*sostituisce*" (si ricevono denaro "sporco" o beni provenienti da delitto e si restituiscono utilità lecite)
- si "*trasferisce*" (passaggio del bene nella sfera di terzi, attraverso intestazioni fittizie o strumenti giuridici diversi)
- si "*compiono [...] altre operazioni*"
- con modalità idonee a ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa, vale a dire *con attitudine ostativa alla tracciabilità della provenienza illecita*.

(25) L'autoriciclaggio è stato introdotto fra i *reati-presupposto* dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio».

(26) Il reato è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa). La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

2.2. Processi Sensibili

STILL S.p.A. attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente e teoricamente a:

- a) operazioni societarie sul capitale / acquisizione di finanziamenti;
 - b) investimenti;
 - c) acquisti;
 - d) rapporti con la clientela;
- e, per quanto concerne in particolare l'autoriciclaggio,
- e) adempimenti fiscali/tributari;
 - f) contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possa derivare la costituzione di fondi neri.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi dei reati di cui trattasi è reso impossibile/improbabile dalle misure adottate dalla Società.

2.3. Principi generali di comportamento

- 2.3.1. In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- 2.3.2. I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.
- 2.3.3. I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di STILL S.p.A., in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.
- 2.3.4. È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2.3.5. La Società promuove il rispetto della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

2.4. Procedure specifiche

2.4.1. La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

2.4.2. I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

2.4.3. La Società ha adottato relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi le seguenti procedure, che tutti i soggetti coinvolti nei processi medesimi sono tenuti ad osservare:

- a) le procedure previste nell'ambito della prevenzione dei reati societari;
- b) la procedura di Gruppo per investimenti;
- c) la procedura affidabilità clienti;
- d) la procedura di cassa e tesoreria;
- e) la procedura di *budget*;
- f) il Codice Etico;

nel rispetto in ogni caso dei principi contabili e della normativa civilistica – fiscale in materia di corretta tenuta della contabilità.

2.4.4. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Ottava, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi



in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE NONA

Reati-presupposto

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale nona

La Parte Speciale Nona si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati di violazione del diritto d'autore.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore, ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta di seguito una breve descrizione dei *reati-presupposto* relativi a violazioni del diritto d'autore il rischio di commissione dei quali è ravvisabile nello svolgimento dell'attività sociale.

- **Art. 171, primo comma, lettera a), a-bis), c) e d), Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Il reato si configura allorché un soggetto: (i) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana [art. 171, primo comma, a)]; (ii) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [art. 171, primo comma, a-bis)]; (iii) compie i fatti sopra indicati mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge [art. 171, primo comma, c)]; (iv) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare [art. 171, primo comma, d)].

- **Art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Il reato si configura allorché un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato si configura altresì allorché un soggetto, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

▪ **Art. 171-*ter*, primo comma, b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Il reato si configura allorché un soggetto, per uso non personale: (i) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati [art. 171-*ter*, primo comma, b)]; (ii) detiene o diffonde le opere di cui sopra pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione [art. 171-*ter*, primo comma, c)].

▪ **Art. 171-*ter*, secondo comma, a), a-bis), b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Il reato si configura allorché un soggetto, per uso non personale: (i) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi [art. 171-*ter*, secondo comma, a)]; (ii) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa [art. 171-*ter*, primo comma, a-bis)]; (iii) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1 [art. 171-*ter*, primo comma, b)]; (iv) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 [art. 171-*ter*, primo comma, c)].

2.2. Processi Sensibili

STILL S.p.A. attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente all'acquisizione e utilizzo di software.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi dei reati di cui trattasi è comunque reso impossibile/improbabile dalle misure adottate dalla Società.

2.3. Principi generali di comportamento

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di diritto d'autore (Legge n. 633/1941) nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

2.4. Procedure specifiche

- 2.4.1. La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.
- 2.4.2. I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- 2.4.3. Devono essere osservate in particolare le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato l'utilizzo di *software* senza le necessarie autorizzazioni/licenze;
 - b) è vietato l'utilizzo di software al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati;
 - c) la gestione delle autorizzazioni/licenze, e il controllo sull'utilizzo dei relativi *software*, sono di competenza della Funzione IT;
 - d) le funzioni aziendali preposte all'acquisizione di *software* devono ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito (i) alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi;

- e) sono vietati l'installazione e l'utilizzo di *software* che non siano messi a disposizione dalle funzioni all'uopo autorizzate dalla Società e che non siano funzionali con le mansioni svolte da parte degli utilizzatori;
- f) sono vietati l'installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici della Società e sui singoli personal computer in dotazione, di *software* (tipo *Peer to Peer*) mediante i quali è possibile scambiare *file* (qualche che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- g) il personale, nell'ambito dell'attività lavorativa, non deve duplicare e/o diffondere *software* in qualsiasi forma;
- h) il personale non è autorizzato alla riproduzione di supporti sottoposti a licenza d'uso.

2.4.4. Devono essere inoltre osservati il Codice Etico e le procedure del Manuale della qualità che contemplano attività di natura informatica nonché le disposizioni del Codice di *Compliance* del Gruppo KION.

2.4.5. I soggetti coinvolti nei processi sensibili sono tenuti a non consentire ai propri collaboratori utilizzi impropri dei diritti di utilizzazione acquisiti.

2.4.6. I soggetti che si trovassero ad avere la possibilità di gestire banche dati ⁽²⁷⁾ devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* ⁽²⁸⁾ e 64-*sexies* ⁽²⁹⁾, e astenersi dall'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* ⁽³⁰⁾, nonché dal distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.

⁽²⁷⁾ In base all'art. 102-*bis* si intende per (i) costituire di una banca di dati, chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; (ii) estrazione, il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; (iii) reimpiego, qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Independentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituire di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

⁽²⁸⁾ In base all'art. 64-*quinquies* spettano all'autore di una banca di dati i diritti esclusivi di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

⁽²⁹⁾ In base all'art. 64-*sexies* non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

L'articolo in questione precisa inoltre che non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto altre attività, le principali delle quali sono l'accesso o la consultazione della banca dati quando abbia esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa nonché l'impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

⁽³⁰⁾ In base all'art. 102-*ter* l'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non deve arrecare pregiudizio al titolare del diritto e non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituire della banca di dati. Non sono soggette all'autorizzazione del costituire della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

2.4.7. Relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi la Società provvede ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori una adeguata formazione.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Nona, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE DECIMA

Reati-presupposto

Induzione a non rendere dichiarazioni

o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(art. 25-decies D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale decima

La Parte Speciale Decima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. La fattispecie di reato-presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e i relativi processi sensibili (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)

2.1. Reati-presupposto

Si riporta di seguito una breve descrizione del *reato-presupposto* di cui trattasi.

▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura quando, con uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere.

2.2. Processi Sensibili

STILL S.p.A. attraverso l'analisi effettuata, ha rilevato che il reato di cui trattasi potrebbe verificarsi ogniqualvolta un soggetto, dipendente o non dipendente della società, sia chiamato a testimoniare, o conosca un testimone, in cause in cui sia coinvolto un interesse della Società.

2.3. Principi generali di comportamento

In linea generale, i destinatari del Modello devono attenersi al principio di non interferire con il corretto andamento dell'amministrazione della giustizia, astenendosi dal fare, o far

fare, pressioni su testimoni; ove a conoscenza di intendimenti di terzi in tal senso, devono attivarsi per cercare di dissuadere da tali comportamenti.

Il principio sopra specificato si applica ai componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti di STILL S.p.A.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

2.4. Procedure specifiche

Le controversie davanti all'Autorità Giudiziaria devono essere tracciabili, e deve essere individuata la responsabilità della relativa gestione.

Relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi gli organi sociali e i dipendenti della Società devono osservare, e far osservare dai terzi coinvolti, oltre ai principi generali, il Codice Etico e le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Decima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE UNDICESIMA

Reati-presupposto

Reati ambientali

(art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale undicesima

La Parte Speciale Undicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati ambientali.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto riconducibili alla tipologia dei reati ambientali ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (art. 25-undecies D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 ritenuti di rischio rilevante.

▪ **Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. La pena prevista è l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00 ⁽³¹⁾.

⁽³¹⁾ Sono previste pene più gravi quando le condotte sopra descritte riguardano:

- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 (arresto da tre mesi a tre anni);
- lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (arresto fino a due anni);
- lo scarico di acque reflue industriali che, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto medesimo, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (arresto fino a due anni e l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00; se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00).

L'inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

▪ **Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione di legge vieta lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per alcuni casi particolari ⁽³²⁾.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.

▪ **Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

La disposizione di legge vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ⁽³³⁾.

Al di fuori di determinate ipotesi ⁽³⁴⁾, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

▪ **Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione ⁽³⁵⁾, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito

⁽³²⁾ Le eccezioni riguardano:

- a) i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

⁽³³⁾ In deroga al divieto l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

In deroga al divieto l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

⁽³⁴⁾ Previste dai commi 2, 3, 5 e 7 dell'art. 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

⁽³⁵⁾ Di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3).

competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

▪ **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e relative Sanzioni (art. 279 del medesimo decreto)**

La necessità dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera è stabilita dall'art. 269 del testo unico ambientale, il quale dispone che - fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5 - «per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto».

A tal fine, *«Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:*

a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.»

L'art. 279 punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

▪ **Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 52/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto.

▪ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il reato si configura allorché venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

Il reato è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

È fatto divieto di realizzare o gestire discariche non autorizzate.

È fatto divieto di svolgere attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

▪ **Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

▪ **Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il reato si configura a carico di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

▪ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

▪ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ⁽³⁶⁾.

▪ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* del codice penale) ⁽³⁷⁾**

⁽³⁶⁾ L'articolo 26 Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio prevede che costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 20.

⁽³⁷⁾ La fattispecie di reato era in origine contemplata dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), abrogato dal D.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 (art. 7), ed è stata da quest'ultimo trasferita senza modifiche nel nuovo articolo del codice penale sopra indicato (in base al principio della c.d. "riserva di codice" nella materia penale). Si riporta di seguito il testo della norma:

«Codice penale art. 452-*quaterdecies*

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. omissis».

Il trasferimento della fattispecie di reato nella nuova norma comporta anche la modifica dell'articolo 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 (Reati ambientali), comma 8, che ora recita: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 452-*quaterdecies* del codice

La disposizione punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

▪ **Sanzioni per violazione dei limiti di emissione (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

▪ **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)**

La disposizione stabilisce la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (*del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*).

Va precisato che la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (entrata in vigore il 29 maggio 2015) ha inserito nel "catalogo reati" ex D.lgs. 231 (2001 i reati appresso specificati, il cui rischio di commissione è stato peraltro ritenuto dalla società estremamente remoto:

- delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies*, in riferimento agli artt. 452-*bis* e *quater*, c.p.)
- delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI *bis* del c.p. (art. 452-*octies* c.p.)
- delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

2.2. Processi Sensibili

2.2.1. STILL S.p.A., attraverso l'analisi effettuata, ha individuato diversi Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuna integrazione con nuove procedure o con l'aggiornamento delle esistenti.

2.2.2. Il processo di valutazione dei rischi ha evidenziato che Processi Sensibili nell'ambito dei quali è ravvisabile il rischio di commissione di reati ambientali sono riscontrabili tanto con riferimento alla sede centrale quanto con riferimento alle Filiali.

I Processi Sensibili individuati riguardano in generale:

penale [n.d.r.: invece che all'abrogato art. 260] e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231».

- a) gli scarichi in acque
- b) gli scarichi in atmosfera
- c) la gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) dei rifiuti nell'ambito dello Stabilimento
- d) la gestione dei rifiuti nell'ambito delle attività di ufficio.

2.2.3. In particolare:

- a) Processi Sensibili sono legati al fatto che le attività aziendali comportino la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali e/o pericolosi, che implicano il rischio di gestione non autorizzata dei rifiuti ⁽³⁸⁾.
- b) Nelle Filiali è ravvisabile il rischio di inquinamento del suolo o dei pozzetti idrici per effetto del percolamento di sostanze oleose o ferrose dai carrelli e dai cilindri che vengono stoccati all'esterno nei piazzali delle Filiali stesse ⁽³⁹⁾. Un rischio teorico è ravvisabile anche nelle attività di lavaggio. Sussiste anche il rischio di perdita di elettroliti dalle batterie.

Sempre nelle Filiali sono stati ravvisati Processi Sensibili nello smaltimento delle batterie esauste, in particolare allorché le Filiali si rivolgono ai c.d. batterai, affinché gli stessi verifichino se le batterie siano ripristinabili o in difetto provvedano allo smaltimento.

- c) Nell'ambito dello stabilimento di Luzzara sussistono Processi Sensibili riguardanti il trattamento delle acque reflue e le emulsioni di macchine utensili, gli olii esausti e i reflui di verniciatura.
- d) Processi Sensibili sono stati individuati anche per quanto riguarda i rifiuti prodotti da tecnici della Società presso i clienti.
- e) Infine rientrano nei Processi Sensibili lo smaltimento di inchiostri/toner (delle fotocopiatrici e delle stampanti) e delle apparecchiature elettroniche in genere.

2.3. Principi generali di comportamento

2.3.1. La Società, in considerazione dell'attività da essa svolta, attribuisce particolare e primaria rilevanza - allo stesso modo che verso i propri dipendenti e collaboratori - alla tutela dell'ambiente. In tale ottica devono essere osservate

- a) le normative e le disposizioni delle autorità in materia di scarichi in acqua e in atmosfera;
- b) le normative e le disposizioni delle autorità in materia di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti.

2.3.2. In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse

⁽³⁸⁾ In particolare con riferimento allo smaltimento degli stracci e degli olii.

⁽³⁹⁾ Di norma nel piazzale esterno della Filiale possono rimanere le macchine destinate alla rottamazione nonché quelle non marchiate CE o marchiate CE ma in cattivo stato.

finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I principali destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono i soggetti muniti di poteri e deleghe nella materia. Sono altresì destinatari gli organi sociali e tutti i dipendenti e collaboratori anche non dipendenti di STILL, nonché i fornitori di servizi.

Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del presente Modello.

- 2.3.3. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.
- 2.3.4. I responsabili della *compliance* ambientale sono tenuti a far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello, la normativa e le istruzioni delle autorità preposte in tema di tutela dell'ambiente.
- 2.3.5. La Società si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle migliori tecnologie disponibili e ad astenersi dall'assumere decisioni in campo ambientale riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

2.4. Procedure specifiche

- 2.4.1. La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.
- 3.2.3. Le disposizioni di carattere generale appresso specificate si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di STILL, in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo coinvolti nell'attività della Società, in forza di apposite clausole contrattuali.
- 2.4.2. I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- 2.4.3. La Società non deve realizzare scarichi in acqua o in atmosfera senza aver preventivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni. Gli investimenti che prevedono scarichi del tipo di cui trattasi devono essere approvati dall'Amministratore Delegato munito della relativa delega o persona da lui delegata.
- 2.4.4. Il responsabile dello Stabilimento o persona da lui delegata deve provvedere al controllo periodico dei limiti indicati nelle autorizzazioni di cui la Società è titolare.
- 2.4.5. Devono essere osservate le *policy* di Gruppo e le procedure che regolamentano le modalità di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi, anche nel caso in cui si tratti di beni della Società presso terzi ⁽⁴⁰⁾. Lo smaltimento deve essere affidato a fornitori specializzati muniti delle prescritte autorizzazioni.
- 2.4.6. Devono essere inoltre osservate le disposizioni delle procedure per la sostituzione o lo smaltimento delle batterie esauste.

⁽⁴⁰⁾ A titolo di esempio, per quanto attiene i carrelli presso il cliente, i rifiuti sono smaltiti secondo la apposita procedura, con tenuta di un registro di carico/scarico).

Deve essere vietato lo smaltimento di batterie esauste da parte dei batterai qualora gli stessi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni.

2.4.7. È fatto divieto di:

- a) perseguire l'obiettivo di risparmio di costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- b) presentare o predisporre certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- c) superare i limiti di tempo e/o di quantità consentiti per il temporaneo deposito di rifiuti;
- d) adottare comportamenti volti a influenzare indebitamente il giudizio delle autorità e degli organismi di controllo.

2.4.8. Nel caso di trasporto di rifiuti in proprio da parte della Società devono essere utilizzati i furgoni autorizzati.

2.4.9. Devono essere rispettati gli obblighi di legge e la regolamentazione in materia di tracciabilità dei rifiuti, inclusi, quando in vigore, gli obblighi derivanti dall'adesione al Sistema elettronico di rintracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).

2.4.10. Le acque reflue devono essere smaltite in una cisterna; le emulsioni di macchine utensili, gli olii esausti e i reflui di verniciatura devono essere fatti confluire in appositi bacini di raccolta, e da questi prelevati da ditte terze esterne, previa verifica in capo a queste ultime della prescritta autorizzazione.

2.4.11. Occorre definire una procedura per la formalizzazione e il trattamento delle eventuali criticità relative allo stabilimento di Luzzara che fossero segnalate dal RSPP al direttore dello stabilimento.

2.5. Ricorso a servizi o forniture di terzi

2.5.1. I fornitori di servizi o beni a qualsiasi titolo, così come gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa in materia ambientale.

Prima dell'affidamento dell'incarico deve essere accertato il possesso delle prescritte autorizzazioni.

Nell'affidamento dell'incarico devono essere valutati e privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

2.5.2. Il contratto con fornitori terzi dovrà prevedere l'impegno del fornitore a rispettare tutte le disposizioni di questa Parte Undicesima del Modello e il Codice Etico.

Nel contratto dovrà essere altresì previsto l'impegno del fornitore dei servizi ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei *reati-presupposto* o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

L'ambito dell'incarico e della delega al fornitore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, ed il loro esercizio in concreto, dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore delegato della Società o persona da lui delegata.

2.5.3. Il contratto dovrà inoltre prevedere una dichiarazione con cui il fornitore dei servizi attesti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e della normativa in materia ambientale, con specifico riferimento al servizio affidatogli, nonché delle sue implicazioni per la società,
- b) di impegnarsi al rispetto della normativa suddetta e alle disposizioni della presente Parte Speciale;
- c) che i propri legali rappresentanti e coloro che operano nella fornitura dei servizi non sono mai stati condannati e di non sono al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai *reati-presupposto*; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.

Nel contratto di servizi dovrà anche inserita apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte del fornitore delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Undicesima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE DODICESIMA

Reati-presupposto

concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge:

- ***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001)***
- ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001)***

1. Finalità e struttura della parte speciale dodicesima

La Parte Speciale Dodicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti il reato di impiego di cittadini di paesi terzi.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei *reati-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i *reati-presupposto* compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati-presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001) ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta di seguito una breve descrizione del *reato-presupposto* di cui trattasi.

▪ **Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo -, revocato o annullato.

Ai fini della punibilità dell'ente occorre la sussistenza di una delle aggravanti di cui appresso, che comportano un aumento di pena: (i) che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) che i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; (iii) che i lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale). Le condizioni di particolare sfruttamento sono, oltre a quelle sopra riportate ai punti (i) e (ii), l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

▪ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. ⁽⁴¹⁾

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) il fatto che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2.2. Processi Sensibili

STILL S.p.A. attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente al ricorso di manodopera attraverso agenzie interinali o società cooperative.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi del reato di cui trattasi in caso di assunzione diretta da parte della Società sia nella sostanza impossibile.

2.3. Principi generali di comportamento

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene

⁽⁴¹⁾ E' prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

2.4. Procedure specifiche

2.4.1. La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

2.4.2. I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

2.4.3. Le procedure esistenti potranno essere modificate o annullate con provvedimento del vertice operativo della Società (Amministratore Delegato).

Allo stesso modo il vertice operativo della Società (Amministratore Delegato) procederà ad emanare le nuove procedure che ritenesse opportune.

2.4.4. L'impiego (inteso come effettività della prestazione lavorativa) di manodopera, sia assunta direttamente da parte della Società, sia attraverso il ricorso ad agenzie interinali o a società cooperative, ove si tratti di cittadini di paesi terzi, deve riguardare lavoratori muniti del permesso di soggiorno, ovvero del cui permesso di soggiorno sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo; ovvero il cui permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato.

I contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative devono contenere specifiche garanzie in tal senso.

In particolare nei suddetti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei contraenti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società,
- b) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riferimento all'art. 22;
- c) di essere a conoscenza dell'art. 603-*bis* c.p. come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199;

- d) di impegno a rispettare le disposizioni e i divieti specificati nella presente Parte Speciale;
- e) di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai *reati-presupposto*; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele,
- f) di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei *reati-presupposto* o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

Nei contratti con i consulenti e con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Dodicesima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE TREDICESIMA

Reati-presupposto

Delitti contro l'industria e il commercio

(Articolo 25-bis. 1 D.lgs n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della parte speciale tredicesima

La Parte Speciale Tredicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di STILL S.p.A., nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale del Modello, coinvolti nei Processi Sensibili concernenti delitti contro l'industria e il commercio. Fra questi, l'unico reato allo stato ritenuto rilevante è quello di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (art. 517 c.p.) ⁽⁴²⁾.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione del *reato-presupposto* di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- descrivere il *reato-presupposto*;
- individuare i processi sensibili;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di STILL S.p.A., sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Il reato-presupposto di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (art. 517 c.p.) (art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001)

2.1. *Reati-presupposto*

Si riporta di seguito una breve descrizione del *reato-presupposto* di cui trattasi.

▪ **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

L'art. 517 c.p. punisce "*chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto*" ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴²⁾ La rilevanza di detto reato per l'attività della Società era stata esclusa in sede di prima valutazione dei rischi, in quanto la Società poneva, come tuttora pone, quasi esclusivamente in vendita prodotti forniti dalla controllante tedesca. Un episodio del luglio 2018, legato a un acquisto isolato da un diverso fornitore estero, induce tuttavia a inserire questo reato nelle previsioni del Modello.

⁽⁴³⁾ Il reato, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

⁽⁴⁴⁾ Infrazioni analoghe sono contemplate dall'art. 4 della L. 350/2003, rispettivamente al comma 49 e al comma 49-bis, che prevedono rispettivamente un'ipotesi di reato e un'ipotesi di mero illecito amministrativo.

L'art. 49 prevede un'ipotesi di reato, punita ai sensi del citato articolo 517 del codice penale, consistente nella «... importazione ed esportazione a fini di commercializzazione, ovvero nella commercializzazione, di prodotti recanti false o fallaci

È sufficiente a integrare la condotta criminosa l'uso o l'imitazione di un marchio di un altro imprenditore (marchio non necessariamente contraffatto ⁽⁴⁵⁾, né registrato o riconosciuto) che risulti idoneo ad indurre in errore il consumatore circa la qualità del prodotto e la sua origine o provenienza da un determinato produttore, a prescindere da una effettiva vendita e consegna del prodotto al consumatore finale.

Per "porre in vendita" si intende qualsiasi attività di offerta al pubblico.

Per "messa in circolazione" deve intendersi l'effettiva potenziale disponibilità per gli acquirenti, a nulla rilevando la semplice detenzione da parte del venditore, sia pure in vista della commercializzazione.

Per "provenienza ed origine della merce" deve intendersi non già la provenienza della stessa da un dato luogo di fabbricazione, bensì la sua provenienza da un determinato imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione, rendendosi garante delle qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti (Cass., Sez. III, 27.1-24.5.2012, n. 19650).

Nel caso di forniture provenienti dall'estero il momento consumativo del reato è stato individuato nella semplice presentazione dei prodotti in dogana per l'immissione nel mercato (art. 4 comma 49 legge n. 350/2003, «legge finanziaria 2004») (Cass. Pen. Sez. III, 21/10/2004, n. 3352).

Sotto il profilo soggettivo il reato è punibile a titolo di dolo generico: è pertanto sufficiente la consapevolezza e la volontà dell'esposizione in vendita o della messa in circolazione di prodotti con segni mendaci (vale a dire di prodotti relativamente ai quali si sia consapevoli della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato).

Il reato è comune, non essendo necessario che il soggetto abbia il possesso della qualità d'imprenditore. Non vi sono ostacoli a riconoscere la responsabilità oltre che dell'imprenditore, anche dei suoi collaboratori, sia a titolo di concorso nel reato qualora concorrano nella realizzazione del fatto tipico, sia a titolo autonomo, qualora pongano in essere la condotta di loro esclusiva iniziativa.

L'interesse protetto dalla norma è individuato nella tutela della generalità dei consumatori attraverso la prevenzione degli inganni, vale a dire nel perseguimento dell'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei beni.

indicazioni di provenienza ...». Al riguardo «Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".»

L'art. 4, comma 49-bis prevede un illecito amministrativo che si configura qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore sia indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti (ad esempio l'omessa indicazione del paese di fabbricazione – es. Cina - può costituire un caso di indicazione fallace tale da generare incertezza sull'origine o provenienza estera del prodotto).

(45) Per la sussistenza del reato non è necessaria la contraffazione ed alterazione dei marchi e segni distintivi che è, separatamente, sanzionata dagli artt. 473 e seguenti del codice penale.

2.2. Processi Sensibili

STILL S.p.A., attraverso l'analisi del caso che ha portato a ritenere opportuno di provvedere all'aggiornamento del Modello, ritiene che l'unico processo sensibile in argomento possa essere quello di acquisto di prodotti finiti ai fini di rivendita o noleggio a clienti.

Si tratta di una ipotesi costituente eccezione alla normale operatività e comunque assolutamente remota.

2.3. Principi generali di comportamento

2.3.1. In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

2.3.2. I destinatari del Modello dovranno

- a) far sì che quale “provenienza ed origine della merce” sia indicata e risulti chiaramente la provenienza da un determinato imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione, rendendosi garante delle qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti, e non già la provenienza della stessa da un dato luogo di fabbricazione;
- b) astenersi dall'utilizzare nomi, marchi o segni distintivi in generale di prodotti dei quali non si abbia titolo di disponibilità;
- c) astenersi dal porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza (nel senso sopra indicato) o qualità dell'opera o del prodotto;
- d) assumere gli accorgimenti più opportuni e apporre sui prodotti le indicazioni necessarie affinché il consumatore non venga indotto in errore sulla effettiva origine e provenienza (nel senso sopra indicato) dei prodotti a causa di indicazioni insufficienti o imprecise (seppure non ingannevoli);
- e) attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

2.3.3. I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di STILL S.p.A., in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

2.3.4. È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2.3.5. La Società promuove il rispetto della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

2.4. Procedure specifiche

2.4.1. La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

2.4.2. I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

2.4.3. I soggetti muniti di poteri di acquisto, oltre a rispettare le procedure acquisti adottate dalla Società, devono assicurarsi che i contratti di acquisto/ordini - sia verso fornitori italiani sia verso fornitori esteri - di prodotti destinati alla rivendita o al noleggio contengano:

- a) l'impegno del fornitore che per i prodotti oggetto di fornitura sia sempre indicata con chiarezza la "provenienza ed origine della merce" nel senso specificato nel paragrafo 2.3.2 lett. a) che precede, nonché, qualora ritenuto necessario o opportuno al fine di non indurre il compratore in errore, il nome del fabbricante e/o il luogo di produzione,
- b) il divieto per il fornitore di rimuovere, modificare o comunque alterare marchi, o segni distintivi in genere, presenti all'origine sui prodotti,
- c) la garanzia del fornitore che i marchi (e gli eventuali altri segni distintivi presenti sui prodotti) non siano tali da poter indurre il rivenditore (*dealer* o concessionario) e/o i fruitori finali in errore circa la qualità del prodotto e/o la sua origine o provenienza (nel senso indicato) da un determinato produttore,
- d) il divieto per il fornitore, fermo quanto sopra, di apporre marchi della Società o del Gruppo KION senza il preventivo accordo con la Società.

2.4.4. Eventuali forniture di prodotti provenienti dall'estero privi delle indicazioni sopra riportate devono essere respinte in dogana.

2.4.5. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.

3. I controlli dell'O.d.V.

3.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'O.d.V. le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Tredicesima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'O.d.V. segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

ALLEGATI